

XXXIX.

TORNATA DEL 14 GIUGNO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Comunicazione di una lettera del Sindaco di Torino relativa ai funerali del Conte di Cavour — Lettura e sviluppo di una proposta di legge del Senatore Matteucci — Presa in considerazione della medesima — Seguito della discussione del progetto di legge organica sulla leva di mare — Lettura degli emendamenti proposti all'articolo secondo del Senatore De-Monte — Considerazioni del Senatore Vigliani a confutazione dei medesimi — Gli emendamenti De-Monte non sono appoggiati — Approvazione degli articoli 2 e 3 modificati dall'ufficio centrale — Emendamento all'articolo 4 proposto dal Ministro della marina ed accettato dall'ufficio centrale — Spiegazioni richieste dal Senatore Castagnello e fornite dal Ministro della marina e dal Senatore Farina (relatore) — Approvazione dell'articolo 4 modificato dal Ministro della marina non che dell'articolo 5 — Schiarimenti richiesti dal Senatore Alfieri sul senso dell'articolo sesto, dati dal Ministro della marina — Adozione di quest'articolo colla modificazione propositavi dal Senatore Alfieri — e degli articoli dal 7 al 14 colle correzioni di riduzione proposte dall'ufficio centrale e dal Ministro della marina.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti i Ministri della marina e dell'Istruzione pubblica.

Il Senatore segretario D'Adda legge il processo verbale dell'ultima tornata il quale è approvato.

Presidente. Si darà lettura di una lettera del signor Sindaco della città di Torino per invito all'ufficio di Presidenza di assistere ai funerali che si celebreranno domani in suffragio del compianto Conte Camillo di Cavour.

Prego il Senatore segretario Arnulfo di darne lettura.

Il Senatore segretario Arnulfo (*legge*).

« Sabato prossimo 15 del corrente mese, alle ore dieci antimeridiane sarà per cura di questo Municipio celebrato nella chiesa del *Corpus Domini* un funebre ufficio in suffragio dell'anima della fu S. E. il Conte Camillo di Cavour, cavaliere dell'ordine Supremo della S. S. Annunziata, Presidente del Consiglio dei Ministri, Deputato al Parlamento Nazionale e Consigliere di questo Municipio.

« La Giunta Municipale avendo deliberato che al mesto rito di espiatione fossero invitati gli uffici di Presidenza delle due Camere, il Sindaco sottoscritto, a nome della Giunta stessa, compie al doveroso ufficio di porgere siffatta comunicazione all'E. V., pregandola a volerne rendere partecipi gli onorevoli signori Membri dell'ufficio di Presidenza del Senato, onde vogliano

compiacersi di intervenire alla religiosa cerimonia dedicata alla memoria dell'illustre trapassato.

« Sarebbe stato vivo desiderio della Giunta d'invitare alla sacra funzione tutti gli onorevoli signori Senatori, ma l'angustia della chiesa di patronato della città, ne l'ha, con suo rincrescimento distolta, non potendosi assegnar loro un posto distinto.

« Lo scrivente ha l'onore di offerire alla E. V. i più distinti suoi ossequi. »

Presidente. La Presidenza del Senato si farà premura di assistere a quel funebre ufficio.

La parola è al Signor Senatore Matteucci per la lettura e lo sviluppo della proposta di legge...

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Il Signor Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore Lauzi. Se volesse permettermi farei un'interpellanza.

Non si è bene inteso in quale chiesa avrà luogo questo ufficio funebre, e se la chiesa sia così ristretta da non permettere che i Senatori...

Presidente. L'ufficio funebre avrà luogo nella chiesa del *Corpus Domini* di patronato della città. La ristrettezza della chiesa non ha permesso al Municipio di estendere maggiormente questo invito, giacchè dovrà intervenire l'intero Consiglio Municipale e saranno invitati ad assistervi oltre agli uffici delle due Camere, i

Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata ed i Ministri.

Senatore **Lauzi**. In seguito a queste osservazioni mi si permetta, che io, concorde anche con altri miei colleghi, rassegni l'espressione del nostro dispiacere, di non poter assistere a quell'ufficio funebre, e spero che il processo verbale attesterà tale circostanza, che cioè per la ristrettezza della chiesa molti Senatori non vi assisteranno.

Presidente. Il processo verbale rende sempre conto esatto di tutti gli atti del Senato, così del pari registrerà quanto fu detto dal Senatore Lauzi.

LETTURA E SVILUPPO DI UNA PROPOSTA DI LEGGE DEL SENATORE MATTEUCCI.

Presidente. La parola è al Senatore Matteucci per la lettura e lo sviluppo della proposta di legge da esso iniziata, lettura che è già stata autorizzata in adunanza privata dal Senato.

Senatore **Matteucci**. Prima di tutto sento il debito di ringraziare il Senato del modo benevolo ed onorevole con cui ha voluto che questo mio progetto di legge fosse letto in seduta pubblica.

Colgo pure questa occasione per rinnovare la dichiarazione che feci già in seduta privata.

Nessuno è più di me convinto della necessità di usare colla massima discretezza possibile del diritto di iniziativa che lo Statuto accorda ai membri del Parlamento, di presentare cioè progetti di legge; nessuno più di me è persuaso che questo diritto, questo ufficio appartiene, nel maggior numero dei casi almeno, al Governo, il quale meglio di ogni altro conosce i bisogni e le forze del paese.

In questa convinzione, non è dunque che dopo aver maturamente meditato sulla materia, dopo aver messo a profitto tutta quella esperienza che per lunghi anni passati nell'insegnamento ho potuto acquistare, dopo aver anche consultato uomini competenti, che mi sono deciso a presentare al Senato un progetto di legge sull'istruzione superiore, e del quale ho avuto autorità di dar lettura.

Io mi auguro, non già che questo progetto di legge proceda, come si potrebbe forse desiderare, cioè che si converta immediatamente in legge, e sia subito applicato al paese; mi auguro che esso apra il campo ad una discussione sopra un soggetto così importante.

Io mi lusingo di avervi introdotto elementi importanti i quali possono venire convenientemente modificati dai vostri lumi e dalla vostra esperienza. E se riusciremo a questo e se il Governo anche vorrà accoglierlo benevolmente, sono sicuro che faremo cosa molto utile ed importante pel paese.

Il punto sul quale si può forse elevare qualche dubbio è l'opportunità di una legge sull'istruzione superiore, e questa mi pare oggi più che mai dimostrata.

L'esistenza di tante leggi distinte quante sono le diverse provincie della penisola fa che, oltre a molti sconci

grossolani cui si potrebbe più o meno facilmente rimediare, come sono le differenze di tasse, le differenze di numero di anni di studio, le differenze negli esami ecc., e altre differenze ben più notevoli; fa, dico soprattutto, che sia impedito all'Italia ricondotta a nazione, come ella è, di godere di tutti quei vantaggi ai quali ha diritto come una grande nazione.

Nella materia della istruzione pubblica è impossibile che le leggi diverse che oggi abbiamo non disperdano le forze del paese. È impossibile che non ci siano università, istituti e scuole speciali in numero molto maggiore di quello che vi può e vi deve essere.

Ebbene non è che con un piano generale, con un concetto unico che questo si può fare; è così solo che si riuscirà a distribuire sopra tutta la superficie del paese gli elementi migliori e più potenti per l'alta istruzione.

Domanderò al Senato il permesso di leggere la relazione che precede al progetto, e prego i miei colleghi di armarsi di un po' di pazienza. Necessariamente la materia è grave, necessariamente è lungo il progetto; anche la relazione bisogna che lo sia. Prego però il Senato a far di tutto per sopportare una lettura che io spero possa condurre a qualche buon risultato.

(L'oratore dà lettura della relazione, e degli articoli del suo progetto di legge, nella infra espressa conformità).

Signori Senatori.

Spinti da quelle supreme necessità che ha creato l'improvviso risorgimento dell'intera nazione, noi dovevamo innanzi tutto rivolgere le maggiori forze del paese ad accrescere l'esercito e ad estendere e creare con grandi lavori pubblici quei rapidi mezzi di comunicazione fra le varie provincie della Penisola che sono il più efficace ausiliario della nostra unificazione politica.

Ma di soldati e di strade ferrate non vive solamente un popolo che vuol essere libero e grande, e male si intenderebbe l'Italia risorta a nazione potente, se nelle arti, nelle lettere e nelle scienze non ripigliasse quel posto che l'ha distinta altre volte, e che per le tradizioni sue e per la tempra propria dell'ingegno italiano le compete.

Non è mio intendimento di distendermi in questa occasione a provare i vantaggi che l'istruzione elementare e quella più elevata, che chiamerò classica e tecnica, recano alla società, e quindi l'obbligo in cui è il Governo di promuoverla, nè di queste verità fa d'uopo che io cerchi di rendervi persuasi. Voglio solamente ricordare che presso i popoli civili e liberi prevale ogni giorno più la massima che questa specie d'istruzione, che non può essere veramente assistita e regolata che dalle autorità locali e di cui il vantaggio si fa immediatamente sentire anche nelle classi meno elevate, debba essere principalmente affidata alla cura delle provincie e dei comuni, alle private associazioni ed anche alla carità degli individui, rimanendo al Governo centrale quell'alta sorveglianza che gli spetta come a custode dei supremi interessi della società.

Non è così dell'insegnamento superiore per il quale si richiede l'azione immediata del Governo, onde sia distribuito secondo i bisogni generali del paese e dato in quei modi e con quell'ampiezza che valgano a diffondere il possesso delle teorie scientifiche, a imprimere in tutti il rispetto al sapere, e a fornire al comune degli uomini la guarentigia dell'idoneità degli individui all'esercizio delle professioni per le quali la scienza è messa a profitto.

Questo ufficio è così altamente imposto ai Governi civili dai bisogni dell'età presente, che noi li vediamo, massime dal principio di questo secolo, tutti più o meno impegnati a riordinare gli studi superiori; nè mancarono questi sforzi in Italia e specialmente nel Piemonte e in Toscana, dove uomini illustri cooperarono per rialzare quegli studi al livello delle scienze sempre più progredienti e della civiltà intera dei nostri tempi.

Noi mi fermerò ad esaminare se questi sforzi che richiedevano cognizioni estese, svariata e lunga esperienza sulle materie dell'alto insegnamento e soprattutto il concorso della pubblica opinione, abbiano interamente raggiunto l'intento. È però mia convinzione che vi fu nelle leggi dell'istruzione superiore in Italia, e specialmente nelle due province che ho nominato, un costante progresso verso il bene.

Le nuove condizioni politiche della penisola rendono però necessarie profonde modificazioni in quelle leggi e non è mestieri di lunghe riflessioni per persuadersi che l'insegnamento superiore deve fra noi essere riordinato in conformità dei bisogni e delle forze di un gran regno.

Sa ognuno come i diversi Stati della Penisola, spesso mossi da una gara di cui facilmente s'intendono le ragioni, aspirassero a sviluppare la loro autonomia creando istituti che pur troppo o erano al di sopra delle proprie facoltà e non tardavano a languire o sin dalla prima origine sorgevano imperfetti o necessariamente sterili. Fu questa principalmente la sorte della maggior parte degli istituti d'istruzione superiore fondati fra noi, alla quale non solo contribuirono la mancanza delle forze economiche dei piccoli Stati italiani, ma ben anche la dispersione e l'imperfetta collocazione degli uomini preposti all'insegnamento nelle varie università della Penisola. Ed infatti, ognuno degli Stati italiani aspirò non solo a possedere un numero di Università maggiore di quello che per la somma delle sue forze gli competeva, ma volle pur anche aggiungere le scuole superiori e speciali, che a stento si reggono dove concorrono tutte le ricchezze d'un grande Stato.

Conseguenza immediata delle leggi diverse che regolano gli studi superiori nelle province italiane sono le grandi differenze fra un'Università e l'altra, delle tasse, delle regole degli esami, del piano degli studi delle varie Facoltà.

L'ordinamento degli studi superiori è dunque una necessità pel nuovo regno italiano, imperocchè è impossibile di non adattare questo insegnamento alle nuove condizioni politiche della penisola, impossibile di lasciar

disperdere in cosa che tanto contribuisce allo splendore, e alla grandezza vera della nazione, gli effetti della nostra unione; nè a questo compito verremo meno applicandoci a distribuire con accorgimento i benefici dell'istruzione superiore, a creare alcuni grandi centri d'alto insegnamento, a formare insomma un piano generale e uniforme in cui prendano posto conveniente gli elementi ora dispersi e disgregati senza un concetto unico, nei vari istituti italiani.

Sono queste onorevoli Collegli, le ragioni supreme dalle quali ha origine il progetto di legge che osai sottoporre alla vostra deliberazione. Pur troppo il vivo amore della scienza e della patria non bastano ad un'opera nella quale sono anche insufficienti l'esperienza dell'intera vita passata nell'insegnamento e il frutto di frequenti studi intrapresi sopra questa materia per pubblico ufficio. Ma la luce che la discussione sparge sempre nei paesi liberi sopra un argomento qualunque, il concorso amorevole della vostra dottrina o della vostra esperienza possono, se non m'illudo, perfezionare un tentativo che mirando alla propria riputazione avrei dovuto conservare nell'oscurità, ma che i doveri di cittadino e di scienziato mi spinsero a gettare nel campo della pubblica opinione.

Concedetemi alcuni momenti d'attenzione e prima di darvi lettura del progetto di legge mi proverò di esporvi brevemente i principii generali da cui quel progetto è informato e indi quelle particolarità che mi sembrano le più meritevoli della vostra considerazione.

Il progetto intero muove dalla convinzione che per ordinare fra noi gli alti studi nelle condizioni attuali della penisola e secondo il fine a cui tendono i nostri sforzi, si devono creare pochi e completi centri d'istruzione superiore, nei quali sin d'ora e in progresso di tempo per la naturale efficacia delle istituzioni, siano raccolti i migliori elementi, cioè gli insegnanti più celebri, le collezioni più ricche, le dotazioni annuali più ampie per le scuole pratiche e sperimentali. A questi grandi centri convenivano attribuzioni e prerogative tali da divenire per la forza delle cose lo scopo verso cui devono tendere le alte carriere scientifiche, una sede di ricompense e di premi per coloro che si distinguono come cultori delle scienze, un punto luminoso da cui si diffonde nel pubblico il rispetto per le virtù e pel sapere, cioè il vincolo più nobile dell'umano consorzio.

Questo grande risultamento, che mai non si sarebbe potuto raggiungere colle divisioni politiche che afflissero la penisola, che ha da essere uno dei più bei frutti della nostra unione, non deve però spegnere tutte le tradizioni di studi universitarii che esistono sparse in molte città italiane, e che furono pure un lustro ed un beneficio per esse. Perciò nel progetto di legge sono instituite Facoltà di scienze e di lettere, le quali dovrebbero essere sostituite ad alcune Università necessariamente imperfette che oggi abbiamo, e nelle quali si può affermare non esservi una Facoltà sola compiutamente ordinate. La presenza dei sacrifici che per il

bene supremo della patria comune incontrarono le più illustri città della penisola, appena può credersi possibile che vi sia chi osi difendere quelle imperfette istituzioni e non riconosca il vantaggio generale di trasformarle in alcune facoltà complete di scienze o di lettere; ma quand' anche un mal inteso interesse municipale si risvegliasse, non dovrebbe venir meno nel Governo l'obbligo di far prevalere l'interesse maggiore dell'intera Nazione.

Fra le prerogative delle grandi Università doveva, secondo noi, tenere il primo luogo la facoltà loro assegnata di conferire la laurea dottorale, cioè quello ultimo grado accademico col quale lo Stato dichiara un individuo fornito delle cognizioni teoriche indispensabili per rendersi idoneo all'esercizio di quelle professioni a cui si affidano le sostanze, la libertà e la vita degli uomini.

Queste prerogative, da cui discende la guarentigia che la società richiede dallo Stato come amministratore dell'istruzione superiore, potrebbe apparire come un aggravio imposto alle famiglie dei giovani alunni, i quali, compiuti gli studi in una facoltà qualunque, debbono poi per gli esami di laurea recarsi in una delle grandi Università del Regno.

Alla quale pretesa obiezione risponderemo che il miglior sistema d'istruzione superiore non crediamo essere quello che troppo facilmente ingenera, fuori delle singolari attitudini degli intelletti privilegiati, quello spostamento a cui già inclinano per sé stesse le varie classi della società, nella fiducia spesso delusa di salire passando dalle carriere industriali a quelle delle professioni così dette liberali. Oltre di che poi vi sono oggi nei modi di viaggiare tali agevolezze per la brevità del tempo e per la tenuità della spesa, che è dubbio assai se il supposto aggravio realmente sussista.

Voglio ancora attirare la vostra attenzione sopra una altra prerogativa attribuita dal progetto di legge alle grandi Università del Regno, quella cioè del modo particolare di elezione dei professori addetti alle medesime. Questo modo che non vi presento già come un'intera innovazione, ma piuttosto come l'opportuna applicazione di un sistema che ha l'appoggio di una lunga esperienza in un grande paese a noi molto affine, consiste nel sopprimere per la scelta dei professori di quelle Università il così detto concorso per titoli, il quale pur troppo riesce il più delle volte illusorio, per sostituirvi la presentazione di terne formate dai più illustri corpi accademici del Regno, come sono la Società Italiana dei XL, le Accademie delle scienze di Torino, di Bologna, di Napoli, di Palermo e l'Istituto lombardo.

Queste Società scientifiche, dotate di una vita propria e indipendente dallo Stato, competenti a giudicare della fama dei concorrenti, gelose della loro reputazione, non così facilmente si piegano per considerazioni secondarie o per privati interessi: l'autorità loro concessa dal progetto di legge rialzerebbe la considerazione e la dignità di questi corpi scientifici e diverrebbe così una

nuova ragione per dover confidare nella verità e nella giustizia delle loro proposte.

Prima di dar termine a queste generalità, voglio anche aggiungere d'aver posto ogni studio perchè la legge fosse semplice e breve quanto più era possibile e per spogliarla di quelle minute avvertenze e prescrizioni che possono essere giustificate allorchè si devono regolare nuove istituzioni, ma che sono sempre una fonte d'inutili complicazioni, allorchè s'applicano a istituti antichi e in cui le consuetudini sono potenti, grande l'influenza della pubblica opinione, inevitabili i riguardi dovuti alle persone. Come conseguenza di queste qualità del progetto di legge che vi è sottoposto, non è infine da tacersi la diminuzione che ne verrebbe colla sua adozione alla spesa assegnata nel bilancio dello Stato per l'istruzione superiore.

Eccomi ora a trattare delle particolarità del progetto di legge.

Nel capo 1 all'articolo 5 è stabilito un principio che potrei chiamare la parte più nuova del progetto, se piuttosto non fosse fino a un certo punto il ritorno ad un sistema antico.

È noto a tutti il grande progresso, che soprattutto in questo secolo hanno fatto le varie parti dello scibile umano e principalissimamente le scienze fisiche e naturali nelle quali i fatti di necessità si accumulano e si moltiplicano col progredire delle scienze stesse. In prova di questa verità non avrei che a ricordare la chimica organica, la fisiologia sperimentale, la geologia, l'istologia, scienze che appena esistevano di nome cinquanta anni or sono.

Nè meno si dovrà dire delle altre scienze naturali che se non furono create, furono però in questi ultimi tempi rinnovate e accresciute in tutte le loro parti.

Questo impulso dato dal metodo sperimentale alle scienze fisiche doveva naturalmente estendersi alla medicina, alla chirurgia ed a tutte le scienze accessorie.

Nè fu meno grande il progresso delle matematiche, nelle quali si possiedono oggi trattati di analisi e di geometria superiore intieramente nuovi e di cui le applicazioni alla meccanica celeste e alla fisica matematica si vanno via via estendendo.

Se non così evidenti, nè sempre ugualmente fondati come nella filosofia naturale, non meno grandi però sono i progressi fatti nelle scienze morali e soprattutto nella storia e nell'alta filologia.

Questo rapido avanzamento delle cognizioni scientifiche doveva svegliare in chi presiedeva all'istruzione superiore il desiderio di ampliare gl'insegnamenti crescendo in ogni Facoltà il numero delle cattedre.

Ma pur troppo i risultati di questa estensione non corrisposero sempre alle buone intenzioni, nè al fine principale che era quello di accrescere le cognizioni teoriche dei giovani alunni; e le ragioni di questo imperfetto successo non ci sembrano oscure e difficili a scoprire.

Ed infatti, se è vero che l'impulso generale dato alla

istruzione elementare e secondaria ha giovato a diffondere un certo numero di cognizioni nei diversi ordini della società, so siano così giunti ad abbreviare i periodi della vita scolastica, non ne viene perciò che la forza dell'organo intellettuale sia assolutamente accresciuta.

Gli scolari dei nostri tempi sono più giovani, maggiore è il numero dei cultori delle scienze, l'industria reagisce alla sua volta a perfezionare le teorie scientifiche, i fatti si moltiplicano e si accumulano; ma tutta questa produzione intellettuale, prevalente nelle scienze fisiche e nelle loro applicazioni, che è l'espressione la più significativa dei nostri tempi, non porta seco l'aumento della potenza degli intelletti.

L'aver in ogni Facoltà, dove prima erano quattro o cinque cattedre al più, accresciuto di un terzo e talvolta del doppio questo numero, supporrebbe, quello che non è, che cioè fossero accresciute nella stessa proporzione le facoltà intellettuali degli studenti.

Le conseguenze ingenerate da questo disaccordo dovevano pur troppo, per la media dei giovani, consistere nella minore profondità degli studi, teorici e sostanziali, in un certo grado di confusione delle cognizioni svariate e imperfettamente acquistate e nella insufficienza e poca verità degli esami. Non giova dissimularlo; a tutti coloro che hanno l'esperienza dell'insegnamento superiore e che vivono fra gli studenti avviene spesso, se si eccettuano le intelligenze non comuni, d'incontrare giovani giunti al termine della carriera scolastica che appena possiedono qua e là cognizioni vaghe, ma non hanno alcuna abitudine a dedurre rigorosamente e mancano dei principii fondamentali, cioè della teoria propriamente detta di ogni scienza.

E qui non posso trattenermi dal notare un altro vizio che ha le stesse origini dell'esagerato aumento delle cattedre e che spesso s'insinua negli insegnanti ed è ragione di nuovo ingombro negli studi.

Non solo si verifica oggi l'aumento nel numero delle cattedre d'ogni facoltà, ma insieme è accresciuto il numero degli anni d'insegnamento per ogni scienza.

Non dimentichiamo mai che l'insegnamento universitario è destinato a preparare i giovani per gli studi professionali o in generale ad educare lo spirito ed a fornire quei fondamenti su cui ognuno deve poi compiere l'edifizio del proprio sapere.

Il vero progresso d'una scienza qualunque non ista tanto nella moltiplicazione dei fatti, nè delle cognizioni svariate, quanto nel servirsi di questi materiali per risalire alle leggi, alle teorie, ai principii della scienza, ed è appunto nelle leggi, nelle teorie, nei principii della scienza che l'insegnamento universitario vuol essere fondato.

Nè alle conseguenze che ho già notato si è arrestato l'effetto sinistro di quelle esagerazioni introdotte nell'insegnamento superiore. Si è creduto che la lezione fosse tanto più profittevole quanto più era, come si suol dire, al corrente della scienza, cioè ricca di fatti

nuovi, di considerazioni recentemente immaginate, locchè al contrario significa mettere innanzi cognizioni che non sono anche assimilate alla scienza nè comprese sotto le teorie generali. In conclusione, i veri perfezionamenti delle scienze sono la scoperta delle leggi elementari e dei principii generali e ciò che importa nell'insegnamento universitario è d'imprimere nella gioventù questi principii, il che abbrevia l'esposizione minuta e spesso ingrata dei singoli fatti.

Da queste riflessioni, sulle quali mi duolo di essermi forse troppo lungamente intrattenuto, prende origine il sistema che mi ha indotto nel progetto di legge a stabilire in ogni facoltà un numero determinato di cattedre che ho chiamate *normali*, per distinguerle dai *corsi di complemento* per i quali questo limite non si verifica.

Nelle cattedre normali s'insegna la materia degli esami, perchè s'insegna la teoria delle scienze e si preparano le menti a studii più profondi e a passare con buon successo agl'insegnamenti pratici e professionali. Le cattedre normali sono affidate ai professori di maggior dottrina e specialmente a coloro che hanno un lungo esercizio d'insegnamento; i corsi di complemento invece sono il campo dove si esercitano i dottori aggregati, una specie di scuola normale superiore stabilita accanto alle grandi Università, dove i cultori delle scienze si perfezionano dandosi a studii e ad insegnamenti speciali. Così è naturalmente stabilita quella scala delle carriere universitarie, quella gerarchica gradazione del corpo insegnante, che deve costantemente animarlo.

Vengono ora nel progetto stabilite le facoltà universitarie, il numero e il titolo delle cattedre normali che spettano ad ognuna di esse. Questa materia è tracciata dai molti esempi che già possediamo e che non possono essere migliorati che con un esame minuto e colla discussione fra persone di dottrine speciali.

Noterò solamente che fra le facoltà non ho esitato a mantenere quella di teologia. È ben possibile che quando una teoria molto agitata in questi ultimi tempi, ma intorno alla quale, almeno fra noi, non si è forse abbastanza meditato, sarà veramente penetrata nello spirito pubblico, è ben possibile, dico, che ne venga la conseguenza di non dover conservare l'insegnamento teologico nelle Università dello Stato. Mi limitai a dire che era possibile, perchè l'esempio della Germania, cioè del popolo intellettualmente il più libero del mondo, il più operoso o il più ardente nella ricerca del vero, non appoggerebbe quella conseguenza.

Limitandoci a considerare le cose col solo buon senso, dovremo concludere che quella specie di decadimento nell'influenza morale che pur troppo affligge il nostro basso clero e che è ragione dell'indifferenza e dell'opposizione che incontra il ri-organismo nazionale presso molta parte di esso, procede da un fatto incontrastabile e che non ha che poche eccezioni, quello cioè del di-

fetto grande in Italia di buone scuole superiori per il clero.

Avremmo dunque torto di mostrarci indifferenti per quell'insegnamento, torto di non offrire all'alto clero uno stimolo e un esempio utile, torto di non porgere ai preti nelle nostre Università quella istruzione teologica che manca nelle scuole ecclesiastiche e che dovrebbe essere data da professori irreprensibili per le dottrine e riconosciuti per tali dall'autorità ecclesiastica; avremmo torto di non diffondere dottrine conformi bensì a quelle della Chiesa, ma nelle quali penetrano i lumi della scienza moderna e da cui deve essere escluso l'influsso delle passioni politiche.

Vogliamo finalmente l'alto insegnamento teologico nelle Università, perchè nulla manchi al complesso delle scienze e per il rispetto che si deve mostrare per una tendenza del nostro spirito, che se non è appagata da conquiste certe ed imperiture come sono quelle della meccanica celeste, è però la più sublime aspirazione che sia concessa al nostro intelletto al di là dei confini della scienza umana.

Nel Capo II del progetto di legge è determinato il modo con cui si compone il Consiglio superiore della pubblica istruzione e sono stabilite le attribuzioni generali di quel Consiglio. Esso è formato di un certo numero di membri nominati dal Re e di un numero maggiore di deputati eletti dai Corpi accademici fra i professori che compongono le grandi Università e le Scuole speciali.

Appena ci sembra necessario di dover addurre argomenti in favore di questa combinazione.

I deputati delle Università e delle Scuole speciali siederanno nel Consiglio, interpreti dei bisogni dell'istruzione superiore e aventi la pratica delle consuetudini e tradizioni delle varie località. In tal modo gli atti del Consiglio saranno, direi quasi, come un portato dell'intero Corpo insegnante e avranno per l'origine loro quella sanzione morale che è necessaria perchè siano accolti con fiducia e con rispetto da chi deve eseguirli.

A togliere l'eccesso dell'influenza del Corpo insegnante o piuttosto a introdurre nell'esame delle materie di cui il Consiglio deve occuparsi, conoscenze amministrative speciali e idee generali, insieme cogli eletti delle Università entrerebbero nel Consiglio alcuni membri scelti dal Re fra persone distinte per dottrina e per esperienza acquistata nelle alte cariche dello Stato.

Il Consiglio superiore è naturalmente il consultore del Ministro nella formazione dei progetti di legge e nei regolamenti d'istruzione superiore, per le quali attribuzioni non vi è difficoltà ad ammettere, che una sessione di due mesi fatta una volta per anno nelle vacanze accademiche possa largamente bastare nel corso ordinario delle cose all'adempimento di quelle attribuzioni. Oltre di ciò avvertiremo come i mezzi rapidi di viaggiare che oggi possediamo, permetterebbero ai membri del Consiglio di accorrere, senza danno dell'insegnamento, nelle altre epoche dell'anno all'invito del

Ministro in quei casi rarissimi nei quali non bastino relazioni o informazioni raccolte e inviate da Commissioni parziali.

La composizione e le attribuzioni del Consiglio superiore da noi progettato hanno inoltre il vantaggio di rendere tenuissima la spesa che deve sostenere lo Stato per retribuirne le funzioni e fanno che il Consiglio stesso non si trasformi mai in un Corpo amministrativo, cioè eserciti un ufficio che toglie alla scienza un tempo e un'opera ben altrimenti utili e che spetta veramente al Ministro o meglio a quel supremo magistrato degli studi che dovrebbe reggere tutte le Università e Scuole del Regno.

Il capitolo III tratta del Corpo Accademico, dell'elezione dei professori e dei dottori aggregati.

Non tornerò sopra l'elezione dei professori ordinari delle grandi Università e delle Scuole speciali, essendomi già lungamente intrattenuto sopra questa parte del progetto che ho creduto meno indegna della vostra attenzione.

Quanto ai professori delle facoltà che non fanno parte di una Università completa, un modo unico d'elezione è adottato, il concorso per esame, cioè quello solo che può condurre a scoprire il miglior candidato in quei casi, in cui la capacità relativa dei concorrenti non è dimostrata da prove incontrastabili e universalmente riconosciute.

Affrettiamoci però ad aggiungere che non è vietato al Ministro, come è prescritto nelle migliori leggi sull'istruzione superiore, di nominare professori indipendentemente dalla prova del concorso in quei rarissimi casi nei quali la fama del candidato è notoria e generalmente acclamata.

In questo stesso Capo del progetto di legge è determinato il modo delle formazioni delle autorità accademiche. I presidi delle facoltà che compongono il Consiglio accademico di cui è capo il rettore sono eletti dai professori delle rispettive facoltà; questo metodo che ci sembra abbastanza giustificato in se stesso, non è nuovo fra noi, giacchè fu utilmente introdotto e mantenuto nelle Università toscane fino dalle riforme del 1840. Una sola eccezione al principio elettivo, principio che non potrebbe mai essere applicato con maggior ragione e giustizia che allorchè i membri del corpo elettorale sono professori chiamati a deliberare sulla materia degli studi, fu nulla di meno introdotta nel nostro progetto per i rettori delle grandi Università che sarebbero nominati dal Re per un sessennio fra gli uomini più ragguardevoli del paese e che potrebbero essere alla fine di quel tempo riconfermati.

Le attribuzioni di rettore di una grande Università richiedono per l'importanza e per la molteplicità delle cure l'opera intiera d'un uomo e mal si conciliano cogli obblighi dell'insegnamento; una carica così eminente vuol pure essere affidata a persona di alta condizione sociale, perchè ispiri rispetto nell'universale e sia centro di quelle relazioni amichevoli che con tanto

vantaggio della scienza e dell'insegnamento dovrebbero essere stabilite fra i membri del corpo insegnante.

Mossi da queste considerazioni avremmo preferita la nomina a vita dei rettori delle grandi Università piuttosto che per un sessennio colla facoltà di riconfermarli, quantunque questo periodo sia il più lungo possibile per una carica temporaria. Ma poichè pur troppo vi possono essere ragioni dinanzi alle quali divenga una necessità di rinnovare l'individuo insignito di quelle funzioni, conveniva che la legge provvedesse nei modi che meno disturbano gli effetti più importanti della legge stessa.

L'autorità accademica è secondo il progetto di legge in relazione diretta col Ministro ed infatti dopo aver accresciute, come conveniva di fare, le attribuzioni delle autorità accademiche, non vi è più ragione nè vantaggio alcuno a conservare fra quelle autorità ed il Ministro una ruota intermedia messa nel posto dei ministri che prima esistevano nei piccoli Stati italiani. L'ampiezza maggiore delle attribuzioni assegnate alle autorità accademiche renderà assai piccolo il numero degli affari che hanno bisogno della sanzione ministeriale e d'altronde le informazioni dei medesimi non possono partire che da quelle Università o Scuole speciali cui si riferiscono.

Il progetto di legge non porta alcuna alterazione sostanziale all'istituzione dei dottori aggregati, istituzione i cui germi esistono più o meno in tutti gli ordinamenti universitari e che ha fatta sempre buona prova di sé fra noi e in Francia dove da lungo tempo è stabilita. Diceremo soltanto come, secondo il nostro progetto, il Ministro sceglie specialmente fra i dottori aggregati sulla proposta delle autorità accademiche, i professori straordinari incaricati dei corsi di complemento. Questo sistema, come già fu avvertito, oltre una certa economia introdotta nel bilancio della pubblica istruzione, produce i vantaggi ben più notevoli, di formare giovani che coltivano i rami speciali delle scienze e di educarli all'insegnamento.

Fu riputato opportuno di non estendere, almeno nelle condizioni in cui oggi è la scienza fra noi, il numero dei dottori aggregati troppo al di là dei bisogni dell'insegnamento, e perciò sarebbe prescritto di lasciare in facoltà dei corpi accademici e del Consiglio superiore d'intimare volta per volta i concorsi ai posti d'aggregazione.

Il Capo IV si aggira sugli obblighi dello studente, sugli esami e sui gradi accademici.

Sono queste le parti degli ordinamenti scolastici in cui principalmente si presentano i maggiori disaccordi fra le leggi che sono in vigore nelle varie province italiane. Alcune di esse ritengono troppo di quel sistema miuto di prescrizioni e di discipline che mal si addice collo spirito dei nostri tempi e per cui perde in quell'urto i pochi buoni effetti che forse s'ottennero in condizioni diverse. In Piemonte invece la legge ultima sull'istruzione superiore ha introdotto o piuttosto im-

portato fra noi ad un tratto un sistema di libertà a cui non siamo per anche preparati e che per lungo tempo, soprattutto nell'Italia media e nella meridionale, incontrerebbe una grande resistenza nelle condizioni economiche, nelle abitudini inveterate e fors'anche nella tempera degli intelletti, onde ne andrebbero dispersi quegli effetti benefici che produce altrove in circostanze diverse e di cui può dirsi teoricamente capace. In pratica, la verità deve trovarsi secondo noi fra questi due estremi e non fosse che come modo di transizione o di esperienza, conveniva tenersi in una via di mezzo, ciò che abbiamo fatto, ristabilendo l'esame di Baccelliere alla fine dell'anno primo di facoltà, prescrivendo almeno quattro anni di immatricolazione per ogni facoltà prima degli esami della laurea ed obbligando gli alunni a seguire un cert'ordine di studi negli anni delle scuole speciali.

Le norme sapientemente stabilite nella legge del 13 novembre 1859 per gli esami di laurea sono per intero introdotte in questo progetto di legge ed anzi sono estese agli esami per le matricole professionali.

Noi facciamo voti perchè queste norme siano coscientemente seguite dai professori esaminanti, nei quali vorremmo penetrata la convinzione che il rigore e l'imparzialità degli esami sono la parte più importante del loro ministero.

A raggiungere per quanto umanamente si può questo fine, che è il complemento di ogni sistema d'istruzione superiore, noi vorremmo che non fosse trascurato dall'Autorità alcuno di quei mezzi indiretti che possono coadiuvarvi, imperocchè a questi mezzi soli ci è dato ricorrere nelle materie che dipendono dalla coscienza individuale e dall'apprezzamento fatto da ognuno di noi dell'importanza e della dignità dell'ufficio esercitato.

Fra questi mezzi crediamo siano di qualche efficacia le ispezioni straordinarie degli esami, purchè affidate a individui d'integrità e di fama incontestabili, la cui presenza deve onorare le Commissioni esaminatrici e offrire guarentigie per l'esecuzione della legge.

Collo stesso intendimento fu introdotta nel nostro progetto la prescrizione fatta al Ministro di pubblicare alla fine di ogni anno scolastico nella Gazzetta ufficiale il prospetto distinto degli esami delle varie facoltà, Università e Scuole speciali dello Stato. In tal guisa gli esami di laurea dati dalle grandi Università a tutti gli studenti del Regno, porgeranno una misura degli studi e degli esami delle facoltà separate e delle Università minori, e gli esami anche più concentrati, per così dire, delle Scuole speciali, daranno una nuova e più significativa misura degli studi e degli esami delle grandi Università.

Per dar termine alla esposizione delle più importanti particolarità di questo progetto di legge, devo ancora farvi notare ciò che riguarda la materia delle tasse e la così detta libertà d'insegnamento.

Rispetto alle tasse esistono pure grandi differenze fra le varie Università della Penisola, e poichè è in libertà degli studenti di passare da un'Università all'altra del

Regno, forza è che cessino quelle differenze, perchè la ragione delle tasse più o meno grandi non sia quella che determina il concorso ad una Università piuttosto che ad un'altra. Abbiamo quindi creduto che il miglior partito era quello di stabilire le tasse secondo una misura intermedia, conservando le solite differenze per le varie Facoltà.

È soppressa in questo progetto ogni tassa d'iscrizione ai corsi universitarii, perchè contraria a tutte le nostre consuetudini, perchè stabilisce nel corpo insegnante delle differenze di emolumento che non sono giustificate e semina pur troppo delle gelosie di bassa natura, disdicenti alla dignità del corpo stesso.

Spetta allo Stato di migliorare la condizione dei professori, di accrescere la dignità ed il lustro del corpo insegnante, se si vuole che questa carriera offra una ricompensa sufficiente ai sacrifici fatti negli studi e che non sieno distolti dall'esistenza tranquilla e più gloriosa a cui sia dato aspirare i migliori ingegni pur troppo attirati dai rapidi guadagni delle intraprese industriali. Perciò nel progetto di legge seguendo l'esempio d'istituzioni simili introdotte nel Belgio e in Germania, è accordata al Ministro la facoltà di proporre al Re un aumento straordinario negli stipendi di quei professori che si resero benemeriti per lungo ed utile insegnamento, non che con opere o scoperte universalmente applaudite, purchè la proposta, appoggiata sul voto del Consiglio superiore, dichiarì le ragioni della medesima.

La libertà dell'insegnamento non può non essere inscritta fra le leggi fondamentali di un paese libero; perciò non fa meraviglia se dove la libertà è anche piucchè nella legge, intrinsecata nei costumi o nelle idee di un paese come l'Inghilterra, non si sia mai fatto quistione se questa libertà esisteva, se poteva nuocere e doveva perciò essere regolata e frenata.

Evidentemente la pubblica opinione offre le migliori guarentigie contro gli abusi di questa libertà e non vi è danno ingenerato dal cattivo esercizio di essa per parte degli individui e indipendentemente dal corpo insegnante, che non sia presto corretto o riparato dalla pubblica opinione.

Un corso libero, cioè estraneo alle Università dello Stato, suppone un certo numero di uditori disposti, almeno nel maggior numero dei casi, a ricompensare l'insegnante e a pagarne le spese; ora bisognerebbe supporre una società ben stolta e depravata in mezzo alle libere istituzioni, perchè vi fosse in essa un numero sufficiente d'individui disposti a concorrere col loro denaro al mantenimento di scuole cattive e pericolose per la società.

Nò di questo libero insegnamento temiamo la concorrenza coll'insegnamento universitario, che anzi lo riguardiammo come una ragione di stimolo per il medesimo: volesse Iddio che sorgesse presto fra noi tanto amore per la scienza, perchè anche fuori dell'Università vi fossero uomini noti per dottrina e stimati idonei all'insegnamento, e che nel pubblico si svegliasse tal de-

siderio di sapere da non esser pago dell'insegnamento universitario e da sostenere sacrifici per soddisfarlo.

Eccovi, onorevoli Colleghi, le particolarità più notevoli del progetto di legge sulla istruzione superiore che oso sottoporre alla vostra deliberazione: io mi confido che essendo esso stato concepito sotto l'influsso di alcune idee generali, tutte le sue parti abbiano la ragion d'essere in quelle idee ed armonizzino fra loro e nel complesso del progetto stesso.

Non lascerò fuggire questa occasione senza esprimere di nuovo, e più solennemente che mai, la speranza di vedere un giorno sottratto il governo centrale della pubblica istruzione, dalle agitazioni e dalle incertezze che troppo spesso minacciano sotto il regime rappresentativo l'esistenza d'un ministro.

Se da un lato non è facile di dimostrare l'utilità del concorso nei consigli della Corona e nelle quistioni di politica generale del Ministro che regge la pubblica istruzione, dall'altro è ben manifesto il danno che arrecano alla cosa pubblica l'incertezza e la mutabilità dell'autorità preposta agli ordinamenti scolastici, i quali per natura loro richiedono un indirizzo perseverante, uniforme, costantemente illuminato dall'esperienza.

In conclusione, le differenze che oggi esistono negli ordinamenti universitarii delle varie province del Regno distruggono per questa parte i benefizi della nostra unione politica e non faremmo quello che un grande Stato deve fare, se non ci applicassimo fin d'ora a riordinare l'alto insegnamento in modo da formare alcuni grandi centri d'istruzione superiore e distribuire nei vari punti dello Stato alcune scuole speciali per gli studi pratici e di perfezionamento create con tutta quella ampiezza che è voluto dallo stato attuale delle scienze e dai bisogni della Società nostra.

Le leggi piemontesi e toscane sull'istruzione superiore, benchè informate da buoni principii e dettate da alti spiriti, non potrebbero oggi estendersi all'intera Penisola costituita in un grande Stato e dovrebbero perciò essere modificate profondamente e coordinate in una legge sola; nè conviene in un paese libero che la legge dell'istruzione superiore non sia l'opera della rappresentanza nazionale.

Spetta ora a voi, onorevoli Colleghi, di porgere l'appoggio dei vostri lumi e della vostra esperienza ad un progetto di legge di cui l'Italia ha bisogno e che vuole essere apparecchiato con maturità e con pienezza di consigli.

Vi sia di conforto, nell'opera laboriosa che dovrete sostenere, il pensiero che da questa legge dipende in gran parte il lustro e la gloria della Nazione, che essa è la fonte della ricchezze intellettuali d'un popolo, il fondamento più saldo delle libertà e dell'ordine pubblico.

PROGETTO DI LEGGE

Il titolo 2 dell'istruzione superiore della legge dell'

13 novembre 1859 è modificato. cogli articoli seguenti:

CAPO I.

*Istruzione Superiore
e Stabilimenti in cui è data.*

Art. 1. L'insegnamento superiore è dato nelle Facoltà di scienze e di lettere, nelle Università e nelle Scuole speciali di studi pratici e di perfezionamento.

Art. 2. Sono stabilite nel Regno Facoltà di scienze e di lettere, Università che possono essere formate di un numero diverso di Facoltà, e Scuole speciali per l'insegnamento pratico della medicina e della chirurgia, della farmacia, della veterinaria, per formare ingegneri civili, di miniere e periti agrimensori e per perfezionare nelle scienze fisiche e naturali.

Art. 3. Una legge speciale determinerà il numero e la sede delle Facoltà, Università, Scuole speciali e stabilirà il numero delle Facoltà di cui è composta ogni Università, l'oggetto e le cattedre delle Scuole speciali di studi pratici e di perfezionamento.

Nella stessa legge saranno pure stabilite le Università a cui sono aggregate le Facoltà che non appartengono a una Università.

Art. 4. L'insegnamento universitario comprende sei Facoltà, ognuna delle quali conferisce la laurea dottorale, cioè: 1. la teologia; 2. la giurisprudenza; 3. le scienze matematiche; 4. le scienze fisiche e naturali; 5. la medicina e chirurgia; 6. la filosofia e filologia.

Art. 5. Le Facoltà sia che appartengano ad una Università completa, cioè formata delle sei Facoltà o ad una Università composta solamente di alcune Facoltà, sia che esistano come semplici Facoltà, sono formate di un numero determinato di *Cattedre normali* e di un numero indeterminato di *Corsi di Complemento*.

Art. 6. Le materie insegnate nelle cattedre normali formano il soggetto degli esami di laurea, i quali non possono esser dati che presso quelle Università a ciò determinate per legge.

Tutte le materie insegnate nelle Scuole speciali di studi pratici e di perfezionamento formano il soggetto degli esami per ottenere le rispettive matricole professionali o di libero esercizio.

Art. 7. Le cattedre normali e i corsi di complemento sono stabiliti come segue:

FACOLTÀ DI TEOLOGIA.

Cattedre normali.

Teologia morale.
Sacra Scrittura.
Storia ecclesiastica.
Teologia dogmatica.

Teologia apologetica.
Materie sacramentali.

Corsi di complemento.

Istituzioni bibliche.
Eloquenza sacra,
ecc.

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA.

Cattedre normali.

Diritto romano.
Diritto ecclesiastico.
Diritto penale.
Codice civile.
Procedura civile e criminale.
Diritto commerciale.
Diritto costituzionale e internazionale.
Economia politica.

Corsi di complemento.

Pandette.
Storia del Diritto.
Filosofia del Diritto.
Diritto amministrativo,
ecc.

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE.

Cattedre normali.

Algebra superiore.
Geometria analitica.
Calcolo differenziale e integrale.
Meccanica analitica.
Meccanica celeste e geodesia.

Corsi di complemento.

Trattati d'analisi e di geometria superiore.
Trattati di fisica-matematica.
Idraulica.
Teoria delle macchine,
ecc.

FACOLTÀ DI SCIENZE FISICHE E NATURALI.

Cattedre normali.

Fisica.
Chimica generale.
Chimica organica.
Botanica.
Mineralogia e Geologia.
Zoologia.
Anatomia e Fisiologia comparata.

Corsi di complemento.

Fisica terrestre e Metereologia.
Geografia fisica.
Astronomia fisica.
Paleontologia.
Istologia.
Fenomeni fisico-chimici dei corpi viventi,
ecc.

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Cattedre normali.

Anatomia umana.
Fisiologia.
Terapeutica generale e Farmacologia.
Patologia chirurgica.
Ostetricia.
Medicina legale e Igiene.
Trattati di Patologia speciale, e esercizi clinici.
Trattati di Chirurgia operatoria, e esercizi clinici.

Corsi di complemento.

Chimica medica.
Anatomia patologica.
Chimica farmaceutica.
Igiene pubblica e privata,
ecc.

FACOLTÀ DI FILOSOFIA E FILOLOGIA.

Cattedre normali.

Logica e metafisica.
Filosofia morale.
Storia generale.
Letteratura italiana.
Letteratura latina.
Letteratura greca.
Archeologia e Paleografia.
Storia d'Italia.

Corsi di complemento.

Pedagogia.
Lingue orientali.
Lingue e letteratura araba.
Lingue indo-germaniche e Sanscrito.
Grammatica comparata.
Storia della Filosofia.
Storia della Letteratura antica e moderna.
Geografia generale e comparata.
Statistica,
ecc.

Art. 8. L'insegnamento nelle Scuole speciali di studi pratici e di perfezionamento comprende le cattedre seguenti:

SCUOLA PRATICA DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Cattedre normali.

Clinica generale medica e trattati speciali delle malattie.
Clinica generale chirurgica e trattati speciali di chirurgia operatoria.
Clinica ostetrica e trattati speciali d'Ostetricia.
Clinica delle malattie mentali, e trattati delle medesime.
Clinica oftalmoiatrica e trattati speciali delle malattie degli occhi.
Clinica delle malattie della cute e trattati delle medesime.
Clinica delle malattie veneree e trattati delle medesime.

Corsi di complemento.

Trattati d'Anatomia patologica.
Storia della medicina.
Chimica patologica.
Tossicologia.
Farmacologia.
Trattati d'igiene,
ecc.

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO
DELLE SCIENZE FISICHE E NATURALI.

Cattedre normali.

Trattati di Fisica e esercizi sperimentali.
Trattati di Chimica e Scuola pratica.
Istologia e esercizi sperimentali.
Fisiologia generale e esercizi sperimentali.

Corsi di complemento.

Trattati di Botanica.
Trattati di Zoologia.
Trattati di Cristallografia.
Trattati di Geologia e di Paleontologia,
ecc.

SCUOLA DEGLI INGEGNERI CIVILI
E DEGLI AGRIMENSORI.

Cattedre normali.

Geometria descrittiva e architettura civile e idraulica.
Geodesia teorico-pratica.
Agronomia.
Fisica tecnologica e meccanica sperimentale.
Disegno delle macchine, macchine a vapore e ferrovie.
Idraulica pratica.

SCUOLE DELLE MINIERE.

Cattedre normali.

Geologia e mineralogia pratica.
Chimica metallurgica e docimasia.
Arte mineraria.
Meccanica applicata all'estrazione delle miniere.
Topografia e geodesia sotterranea.

ISTITUTI AGRARI.

Cattedre normali.

Agronomia.
Chimica agraria e fisiologia vegetabile.
Pastorizia e elementi di veterinaria.
Meccanica ed architettura applicate all'arte agraria.
Elementi d'economia politica e contabilità agraria.
Selvicoltura.

SCUOLA DI FARMACIA PRATICA.

Cattedre normali.

Chimica farmaceutica.
Botanica e materia medica.
Terapeutica generale e farmacologia.
Tossicologia.
Farmacia pratica.

SCUOLA DI VETERINARIA.

Cattedre normali.

Anatomia e fisiologia degli animali domestici.
Zoiatria e trattati delle epizozie.
Clinica zoiatrica.
Veterinaria operatoria.

OSSERVATORJ ASTRONOMICI E METEOROLOGICI.

Art. 9. Per il migliore andamento degli studi e per ragioni di economia è in facoltà del Ministro di riunire insieme alcune delle scuole speciali o di riunirle alle Università o Facoltà secondo la convenienza.

Art. 10. Le cattedre normali sono conferite ai professori ordinari nei modi che verranno in seguito stabiliti dalla presente legge.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione stabilirà volta per volta sulla proposta dell'autorità accademica per ciò che spetta ai corsi di complemento, di cui saranno incaricati professori straordinari nominati secondo questa legge.

Può il Ministro sulla proposta del Consiglio superiore attribuire alla persona incaricata di un corso di complemento gli emolumenti o i titoli stabiliti per le cattedre normali.

CAPO II.

Delle Autorità preposte all'istruzione superiore.

Art. 11. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è formato di un certo numero di deputati eletti dalle Università e dalle scuole speciali e di cinque Consiglieri nominati dal Re fra persone distinte per dottrina e per altri impieghi occupati nell'Amministrazione civile dello Stato.

Art. 12. I deputati sono eletti colle norme seguenti:

a. Sono eleggibili i professori ordinari e gli emeriti appartenenti all'Università o alla Scuola speciale che elegge.

b. I corpi elettorali sono:

Le Università che conferiscono la laurea e che sono composte delle sei facoltà.

Le scuole speciali di medicina e chirurgia e di scienze fisiche e naturali;

La scuola degli ingegneri civili e quella delle miniere alternativamente.

c. Ogni Università elegge tre deputati e ogni Scuola speciale un deputato.

d. L'elezione dei deputati è fatta dal collegio intero dei professori ordinari dell'Università e delle Scuole speciali e riescono deputati coloro che riuniscono la metà dei voti più uno.

e. I deputati al Consiglio superiore durano in carica tre anni, alla fine del qual tempo un terzo dei nomi è estratto a sorte. In surrogazione dei sortiti le Università e le Scuole speciali eleggono altri deputati che potranno essere i sortiti stessi.

f. I cinque Consiglieri nominati dal Re sono di tre in tre anni confermati o surrogati da altri.

Art. 13. Il Consiglio superiore è convocato regolarmente ogni anno nel tempo delle vacanze scolastiche presso il Ministro, il quale però può chiamare straordinariamente l'intero Consiglio o parte di esso anche nel corso dell'anno accademico.

Il Ministro può in qualunque tempo dell'anno formare Commissioni parziali dei membri del Consiglio per gli affari urgenti.

Art. 14. Il Consiglio superiore è il consultore del Ministro della pubblica istruzione ed è specialmente incaricato di preparare ed esaminare le proposte di legge ed i regolamenti relativi all'istruzione superiore.

Art. 15. Le funzioni di membro del Consiglio superiore sono gratuite: è però accordata sui fondi del Ministero una indennità ad ognuno dei membri per tutto il tempo delle sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio.

Allorquando un professore debba essere supplito nell'insegnamento per disimpegnare le funzioni di membro del Consiglio, sarà provveduto alla spesa della supplenza sui fondi della Università o della Scuola speciale a cui appartiene.

Art. 16. Il Consiglio nella sua prima adunanza di ogni anno elegge fra i suoi membri il Vice-Presidente

che dura in carica un anno ed il Ministro assegna un regio impiegato per segretario del Consiglio.

CAPO III.

Del Corpo accademico, elezione e attribuzioni delle Autorità accademiche, dei professori e dei dottori aggregati.

Art. 17. Il Corpo accademico in tutte le Facoltà, Università e Scuole speciali, è formato dei professori ordinarii e dei dottori aggregati.

Art. 18. L'Autorità accademica, a cui spetta l'amministrazione degli stabilimenti delle Università o delle Scuole speciali e la disciplina interna, è formata del Rettore e del consiglio accademico composto dei presidi delle Facoltà.

Nelle Scuole speciali e nel caso di una Facoltà sola tutti i professori ordinari entrano a formare il Consiglio accademico.

Dove esistono più facoltà senza che vi sia Università, il Preside più anziano fa parte del Consiglio accademico dell'Università a cui quelle Facoltà sono aggregate.

Art. 19. I professori ordinari di ogni facoltà al principio dell'anno scolastico eleggono colla metà dei voti più uno il Preside della Facoltà cui appartengono, il quale entra immediatamente in funzione e dura in carica per un anno, dopo il qual tempo può essere rieleto.

Art. 20. I Rettori di quelle Università che conferiscono la laurea dottorale sono nominati dal Re per un sessennio fra le persone che hanno fama e considerazione per dottrina, posizione sociale e alti uffici esercitati nelle pubbliche amministrazioni: dopo quel tempo possono essere riconfermati.

Per le Università che non sono composte delle sei facoltà e non conferiscono la laurea, i rettori sono nominati dal Re fra i Presidi delle facoltà, durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Dove esiste una facoltà sola, il Rettore è nominato dal Re fra i professori della facoltà, dura in carica un anno e può essere riconfermato.

Art. 21. I Rettori delle Scuole speciali sono nominati dal Re fra i professori delle scuole stesse, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 22. I Rettori delle Università, delle scuole speciali e delle facoltà separate corrispondono col Ministro pel bilancio delle spese, per la nomina dei professori ordinari e straordinari, per l'approvazione e riforma dei regolamenti interni.

Assistiti dal Consiglio accademico i Rettori delle Università, scuole speciali e facoltà vegliano al buon andamento e disciplina degli stabilimenti e delle scuole, all'osservanza delle leggi e regolamenti, applicano le pene disciplinari, formano il bilancio, ne amministrano l'erogazione, ne rendono conto al Ministro e provvedono agli impieghi minori d'inservienti, custodi di ga-

binetti, macchinisti e applicati alle segreterie universitarie.

Art. 23. I professori ordinari sono nominati dal Re fra le persone dichiarate idonee a tale ufficio, sia per proposta di un Corpo accademico sia per risultato di un concorso per esame secondo le norme stabilite dalla presente legge.

Art. 24. I professori ordinari delle cattedre normali addetti alle Università che conferiscono la laurea dottorale e che hanno tutte le facoltà e quelli delle scuole speciali di studi pratici e di perfezionamento, sono proposti dal Ministro per la nomina regia sopra una terna formata da uno dei Corpi accademici o scuole speciali seguenti:

Società italiana dei XL.

Accademia delle scienze di Torino.

Istituto Lombardo di scienze e lettere.

Accademia delle scienze di Bologna.

Accademia delle scienze di Napoli.

Accademia delle scienze di Palermo.

Scuola speciale medico-chirurgica.

Scuola speciale degli ingegneri.

Le due scuole speciali aventi facoltà di proporre le terne per le cattedre vacanti saranno determinate per legge fra le scuole speciali del Regno.

Art. 25. È in facoltà del Ministro di scegliere secondo i casi il Corpo accademico o la scuola speciale a cui si rivolge per chiedere la terna e di aggiungere le norme dirette ad agevolare l'esercizio di queste attribuzioni.

Art. 26. I professori ordinari delle facoltà separate o delle Università che non hanno le sei facoltà sono eletti previo un concorso per esame. Il Consiglio superiore compila volta per volta il programma per l'esame e propone al Ministro la Commissione esaminatrice.

Art. 27. Gli stipendi dei professori sono regolati nelle facoltà, Università e scuole speciali del Regno a norma dell'annessa tabella A.

Art. 28. Gli stipendi dei professori si accresceranno di un decimo per ogni quinquennio di servizio effettivo.

Art. 29. Lo stipendio dei professori ordinari della Università che conferiscono la laurea e delle scuole speciali può essere accresciuto d'un quinto sino ad un terzo in forza d'un Decreto reale che stabilisce sulla proposta del Consiglio superiore i precisi motivi dell'aumento.

Lo stipendio dei professori straordinari per i Corsi di complemento è fissato dalle Autorità accademiche secondo la durata del corso, non potendo mai superare i sette decimi dello stipendio di una cattedra normale.

Art. 30. Il Ministro potrà proporre al Re prescindendo da ogni concorso per la nomina di professore, tanto per le Cattedre normali, quanto per i Corsi di complemento, quelle persone che hanno acquistato una incontrastabile celebrità fra i dotti per opere pubblicate o per scoperte

fatte, titoli che saranno indicati nel Decreto reale di nomina.

Art. 31. Le funzioni di rettore nelle Università che non conferiscono la laurea dottorale, nelle Facoltà separate e nelle Scuole speciali e quelle di preside di Facoltà non dispensano dall'obbligo dell'insegnamento: in caso di servizio eccessivo o straordinario è provveduto dal Ministro sulla proposta dell'Autorità accademica alla suppelena coi fondi universitari.

Art. 32. I rettori delle Università e delle Scuole speciali nominano sulla proposta dei singoli professori gli aiuti alle scuole pratiche o sperimentali, i quali durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Lo stipendio degli aiuti è fissato volta per volta dai rettori delle Università e Scuole speciali secondo la Tabella A.

Art. 33. È istituito il posto di dottore aggregato presso tutte le Facoltà, Università o Scuole speciali del Regno.

La qualità di Dottore aggregato si ottiene per mezzo di concorsi che a questo fine saranno volta per volta, e sulla proposta delle Autorità accademiche, intimati dal Ministro e istituiti presso le Università che conferiscono la laurea e le Scuole speciali rispettive.

Art. 34. Il numero dei dottori aggregati è fissato per legge in ognuna delle Facoltà e Scuole speciali del Regno.

Art. 35. Per essere ammesso al concorso d'aggregazione conviene che i titoli del concorrente siano riconosciuti sufficienti dall'Autorità accademica rispettiva.

Art. 36. I concorsi per le aggregazioni consistono in esperimenti orali e scritti dinanzi ad una Commissione composta del preside e dell'intera facoltà rispettiva e in una lezione pronunciata in pubblico sopra un tema fatto conoscere al candidato cinque ore prima dell'esperimento.

Art. 37. I dottori aggregati suppliscono i professori temporariamente impediti, tanto nell'insegnamento, quanto negli esami.

Art. 38. I dottori aggregati non hanno stipendio fisso, ma è loro assegnata dalle Autorità accademiche una propina conveniente in proporzione delle supplenze fatte tanto nell'insegnamento quanto negli esami.

Art. 39. Sulla proposta delle Autorità accademiche il ministro sceglie fra i dottori aggregati i professori straordinari incaricati dei Corsi di complemento salve le eccezioni dichiarate dall'articolo 30.

CAPO. IV.

Degli studenti, degli esami e dei gradi accademici.

Art. 40. Sono iscritti come studenti in una Facoltà, Università o Scuola speciale coloro che hanno superata la prova dell'esame d'ammissione.

Art. 41. Uno studente iscritto in una delle Facoltà, Università o Scuole speciali del Regno potrà trasferirsi per continuare, compiere gli studi e dare gli esami in un'altra qualunque Facoltà, l'Università o Scuola speciale pure del Regno.

Art. 42. Gli studenti pagheranno ogni anno al principio delle lezioni una tassa d'immatricolazione fissata nell'annessa tabella B. Il pagamento fatto in una Facoltà, Università o Scuola speciale del Regno sarà computato anche quando lo studente si trasferisca in un altro stabilimento universitario dello Stato.

Art. 43. I gradi accademici conferiti dalle Facoltà, Università o Scuole speciali in seguito ai rispettivi esami sono il *baccellierato*, la *laurea dottorale*, e la *matricola professionale* o di libero esercizio.

Art. 44. L'esame per il baccellierato deve essere superato alla fine del primo anno di facoltà perchè lo studente possa continuare in questa qualità.

Questo esame si aggira sulle materie che a norma dei regolamenti accademici sono insegnate nel primo anno di facoltà.

L'esame di baccelliere non potrà esser dato, senza dispensa speciale del Ministero, che presso la facoltà in cui lo studente è stato ammesso.

È necessaria una dispensa ministeriale concessa sulla proposta dell'autorità accademica, perchè l'esame del baccellierato possa essere trasferito per una volta sola alla fine del secondo anno di facoltà.

Art. 45. Per l'ammissione ai corsi e agli esami delle facoltà di scienze matematiche e di medicina e chirurgia; bisogna essere baccelliere nella facoltà di scienze naturali.

Per l'ammissione ai corsi o agli esami delle facoltà di teologia e di giurisprudenza, bisogna essere baccelliere nella facoltà di filosofia e filologia.

Art. 46. Uno studente per essere ammesso agli esami di laurea dovrà provare d'aver soddisfatto almeno per quattro volte alla tassa annuale d'immatricolazione nella rispettiva facoltà.

Art. 47. L'ammissione come studente alle Scuole speciali di studi pratici e di perfezionamento è regolata nei modi seguenti:

a) La laurea dottorale è necessaria per l'ammissione alle Scuole speciali medico-chirurgiche e di scienze fisiche e naturali.

b) La laurea nella facoltà di scienze matematiche è necessaria per l'ammissione alla scuola pratica degli ingegneri civili e il grado di baccelliere nella facoltà stessa è richiesto per l'ammissione alla scuola di periti agrimensori.

c) Il baccellierato in scienze matematiche e la laurea delle scienze fisiche e naturali sono necessari per l'ammissione alla scuola delle miniere, e il baccellierato nelle scienze fisiche e naturali è richiesto per l'ammissione negli Istituti agricoli.

d) Il baccellierato nelle scienze fisiche e naturali e quello della facoltà medico-chirurgica occorrono per l'ammissione alle scuole di farmacia e di veterinaria.

e) Per entrare alunno nell'osservatorio astronomico e meteorologico, bisogna almeno aver la laurea in scienze matematiche.

Art. 48. Gli alunni delle scuole speciali di studi pra-

tici e di perfezionamento sono obbligati a seguire il piano della ripartizione degli studi e del numero degli anni di corso stabiliti dal Consiglio superiore sulla proposta delle autorità accademiche rispettive.

Art. 49. Per tutto ciò che non è stabilito dalle disposizioni precedenti di questa legge, sono liberi gli studenti di regolare essi stessi l'ordine degli studi sui quali devono essere esaminati per ottenere la laurea. Tuttavia sarà distribuito ad ogni studente che ha pagata la tassa d'immatricolazione, un piano di studi formato dal Consiglio superiore, sulla proposta dell'autorità accademica diretto a servire di guida per l'ordinata e migliore ripartizione degli studi di facoltà.

Art. 50. Gli esami per la laurea dottorale sono regolati dagli articoli 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 138, 139 e 140 del Capo VIII della legge sulla pubblica istruzione delli 13 novembre 1859, salvo che gli esami speciali potranno a richiesta dello studente essere dati alla fine del secondo o terzo anno di facoltà.

Art. 51. Le Commissioni per gli esami speciali saranno composte di tre membri del corpo accademico e saranno presiedute dal professore più anziano di una delle scienze su cui versano gli esami; gli altri due membri saranno scelti dal rettore fra i professori straordinari o i dottori aggregati delle facoltà rispettive.

Art. 52. Le Commissioni per gli esami generali di laurea si comporranno dell'intera Facoltà, cioè dei professori ordinari e degli straordinari o saranno presiedute dai presidi delle Facoltà.

Il Ministro può designare volta per volta Ispettori straordinari per assistere a tali esami.

I dottori aggregati sono designati dal rettore per supplire negli esami di laurea a quei professori ordinari che hanno ottenuto regolare dispensa dall'assistervi per legittimi impedimenti.

Art. 53. Alla fine dei corsi seguiti nelle Scuole speciali degli studi pratici e di perfezionamento gli alunni subiranno un esame teorico pratico dato colle norme stesse stabilite per la laurea dottorale, superato il quale è conferita loro la rispettiva matricola professionale o di libero esercizio.

Art. 54. Sarà ogni anno pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* un prospetto compilato dal Ministero della pubblica istruzione il quale dimostrerà l'esito dei diversi esami nelle varie Facoltà, Università e Scuole speciali del Regno.

Nella pubblicazione dei risultati degli esami dati nelle Scuole speciali sarà notata per ogni alunno la Facoltà o Università in cui ha fatto gli studi per ottenere i due primi gradi accademici.

Art. 55. Le tasse per gli esami d'ammissione, di baccelliere e di laurea e per la matricola professionale sono regolate dall'annessa tabella B.

Art. 56. I Rettori delle Facoltà, Università o Scuole speciali possono sopra una deliberazione del Consiglio accademico condonare o in parte o in tutto le tasse universitarie agli studenti di famiglie povere che si di-

stinguono negli esami non che per diligenza e amore allo studio.

CAPO V.

Delle pene disciplinari.

Art. 57. Le pene che le Autorità accademiche applicano onde mantenere il buon ordine nelle scuole, sono le seguenti:

1. Ammonizione;
2. Sospensione dagli esami;
3. Esclusione temporaria e non maggiore d'un anno dall'università.

Art. 58. L'applicazione della prima di queste pene è fatta dal rettore; le altre due pene sono applicate dall'autorità stessa in seguito ad un esame a cui assiste l'alunno accusato e alla deliberazione del Consiglio accademico.

Della terza punizione è reso conto al Ministro.

L'esclusione per sempre dall'Università o Scuola speciale è pronunciata dal Ministro.

Art. 59. Sarà rifiutata in qualunque Facoltà, Università e Scuola speciale del Regno l'immatricolazione a coloro che si trovano sotto il peso delle anzidette pene.

Art. 60. La giurisdizione disciplinare delle Autorità accademiche non si estende fuori della cerchia degli stabilimenti universitari.

CAPO VI.

Disposizioni generali.

Art. 61. La cittadinanza dello Stato non è una condizione richiesta per appartenere in un grado qualunque all'insegnamento superiore, nè per essere ammesso come studente nelle Facoltà, Università e Scuole speciali del Regno.

Art. 62. È vietato ai professori di rilasciare certificati agli individui che non sono iscritti come studenti.

Art. 63. L'anno accademico sarà di nove mesi, compreso il tempo degli esami e non computato quello necessario alle iscrizioni.

L'epoca in cui dovrà aprirsi in ognuno degli stabilimenti universitari del Regno l'anno accademico sarà determinata per legge.

Art. 64. Le lezioni si danno tre volte la settimana eccettuate le feste religiose e civili e le vacanze che sono stabilite dalla legge.

Le lezioni durano un'ora e mezzo, essendo permesso al professore di consumare fino a un quarto del tempo fissato a interrogare gli alunni.

Gli esercizi presso le scuole pratiche e di perfezionamento si danno tutti i giorni e per un tempo non minore dell'anno accademico.

Art. 65. Gli esami si danno al cominciamento d'ogni

anno accademico ed è vietato di dare esami in ogni altra epoca dell'anno.

Art. 66. Il Re nomina i professori emeriti fra i professori ordinari dispensati dall'insegnamento e fra le persone distinte per opere o per scoperte nelle lettere e nelle scienze ed il decreto di nomina contiene i titoli par cui essa è fatta.

Art. 67. Il Consiglio superiore compila le norme generali per tutti gli esami delle Facoltà e delle Scuole speciali e per quelli del concorso al posto di dottore aggregato.

Lo stesso Consiglio è pure incaricato di compilare sulle proposte delle Autorità accademiche i regolamenti per le attribuzioni dei Consigli accademici e per la distribuzione delle lezioni nei vari anni di corso.

Art. 68. Sopra questi regolamenti compilati dal Consiglio superiore e emanati dal Ministro, le varie Autorità accademiche preparano i rispettivi regolamenti interni i quali possono essere di tre in tre anni modificati, sulla proposta dell'Autorità stessa previa l'approvazione del Consiglio superiore.

Art. 69. Gli studenti che hanno superato a pieni voti gli esami della laurea sono ammessi a concorrere presso le Università rispettive per l'ammissione al posto o in parte o interamente gratuito di alunno della scuola normale. A questo fine subiranno un nuovo esame dato dalla Facoltà intera da cui gli fu conferita la laurea sopra un programma speciale formato dall'Autorità accademica nel quale figureranno principalmente le materie dei Corsi di complemento.

Art. 70. Il Governo distribuisce ogni due anni per mezzo di esami straordinari dati a coloro che hanno compiuto gli studi nelle Scuole speciali un certo numero di posti di distinzione. I concorrenti dovranno aver dato prove non comuni d'ingegno e di amore allo studio, tanto nel tempo delle lezioni quanto negli esami di tutto il corso universitario.

Questi posti di cui sarà fatta volta per volta proposta al Ministro dai rettori delle Scuole speciali, danno diritto ad un assegno sufficiente per recarsi per due anni all'estero presso le Università e Scuole speciali più celebri a continuare e completare gli studi fatti.

In questi casi tutti i professori della Scuola speciale formano una Commissione presieduta dal rettore per l'esame straordinario che si aggirerà principalmente sulle materie trattate nei Corsi di complemento.

Art. 72. Sono istituite nel Regno due scuole normali per un numero determinato d'alunni, dirette a perfezionare i giovani dottori, una per gli studi di filosofia e

di filologia, e l'altra per le scienze matematiche e per le scienze fisiche e naturali, ed a renderli particolarmente atti all'istruzione secondaria, classica e tecnica.

Le sedi di queste scuole normali che saranno stabilite presso le Università complete, sono fissate per legge.

Il Consiglio superiore è incaricato di compilare il regolamento delle scuole normali.

Art. 73. Le qualità di professore ordinario e di dottore aggregato sono a vita e coloro che ne sono investiti non possono essere nè sospesi, nè rimossi, nè come che sia privati dei vantaggi ed onori che vi sono annessi, se non in virtù d'un decreto regio fondato sulla proposta del Consiglio superiore e contenente i motivi del decreto.

Art. 74. Chiunque, addetto alle Università o scuole speciali come Professore ordinario o come dottore aggregato, oppure estraneo alle Università o Scuole stesse previa la presentazione d'un programma al Consiglio superiore e l'approvazione del medesimo, potrà dare un corso pubblico nei luoghi dove risiedono le Università complete o le scuole speciali sulla materia del programma stesso durante un anno accademico, purchè in ore diverse da quelle dei corsi di Facoltà.

Il Ministro previa la proposta del Consiglio superiore e sentita la difesa dell'insegnante può sospendere in un'epoca qualunque questo corso con deliberazione che sarà partecipata all'insegnante stesso.

Art. 75. Un Decreto Ministeriale stabilisce un abito speciale da portarsi nelle pubbliche funzioni accademiche e nelle cerimonie solenni, per il quale saranno distinti i membri del Consiglio superiore, i Rettori, i Presidi delle Facoltà, i Professori delle Università complete e delle Scuole speciali, i Professori di Facoltà e i Dottori aggregati.

Tabella A.

Rettori delle Università nominati dal Re . . .	L. 12,000
Presidi facenti funzione di Rettori nelle Scuole speciali, nelle Università e Facoltà	
di 1 ^a Classe . . .	» 2,000
di 2 ^a Classe . . .	» 1,500
di 3 ^a Classe . . .	» 1,000
Proff. ordinari delle Università complete . . .	» 6,000
id. delle scuole speciali . . .	» 6,000
Professori delle Università incomplete . . .	» 4,000
id. delle Facoltà separate . . .	» 3,000
Aiuti alle cliniche e alle scuole esperim. . .	
di 1 ^a Classe . . .	» 2,000
Id. di 2 ^a Classe . . .	» 1,500

Tabella B.

TASSE	FACOLTA					
	TEOLOGIA	GIURIS-PRUDENZA	MATEMATICHE	SCIENZE FISICHE E NATURALI	MEDICINA E CHIRURGIA	FILOSOFIA E FILOLOGIA
Immatricolazione . . .	L. 10	L. 20	L. 10	L. 10	L. 20	L. 10
Esame d'ammissione . . .	» 20	» 30	» 20	» 20	» 30	» 20
Id. di Baccelliere . . .	» 20	» 30	» 20	» 20	» 30	» 20
Id. di Laurea . . .	» 300	» 400	» 300	» 300	» 400	» 300
Id. di Matricola . . .	» »	» 100	» 100	» 50	» 100	» »

Domando scusa al Senato di averlo così lungamente occupato con questa lettura, e lo ringrazio dell'attenzione benevola che mi ha prestato. Ripeto la dichiarazione già fatta in seduta privata, e anche in principio di questa, che ho inteso colla mia proposta di legge mettere innanzi alcuni principii che una lunga esperienza e meditazione fatte sull'alto insegnamento mi avevano impresso. Mi auguro che il Senato e l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, che mi gode l'animo di vedere qui presente, pigliano in considerazione questo progetto, ed ho fiducia che dal concorso di tanti lumi possa sorgere alfine una legge la quale provveda al grande bisogno dell'istruzione superiore che ha il Regno d'Italia costituito come è oggi in una grandezza tale, da non poter più rimanere con le leggi parziali, e necessaria-

mente incomplete, che appartengono oggi alle varie provincie italiane.

Presidente. Prima di mettere ai voti la presa in considerazione della proposta di legge del Senatore Matteucci, darò lettura dei due articoli del nostro Regolamento che stabiliscono le norme da seguirsi in ordine a tali proposte di legge.

« Art. 71. Letta e sviluppata dall'autore la sua proposta in pubblica adunanza, il Senato delibera senza discussione se la proposta debba essere presa in considerazione o no, oppure rimandata a tempo determinato. La votazione sulla presa in considerazione si fa per alzata e seduta, qualora lo squittinio segreto non sia domandato da dieci Senatori.

« Art. 72. La proposta presa così in considerazione potrà, secondo che verrà dal Senato determinato, rinnersi all'esame degli uffizi, ovvero di una Commissione da nominarsi in uno dei modi espressi nell'art. 21. L'autore della proposta quando non faccia parte della Commissione o dell'ufficio centrale incaricato di esaminarla e di riferirne, ha tuttavia diritto di assistere alle sue sedute, e di prender parte alla discussione, ma senza voto deliberativo. »

Metto ai voti la presa in considerazione del progetto di legge testè letto.

Chi vuol prenderlo in considerazione sorga.

(È preso in considerazione)

Seguendo le norme segnate dal nostro Regolamento, conviene ora che interroghi il Senato se voglia rimandarlo agli uffizi, oppure ad una Commissione speciale. Chi intende di rimandarlo agli uffizi voglia sorgere. (Approvato).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE ORGANICA SULLA LEVA DI MARE.

Presidente. L'ordine del giorno porta ora la continuazione della discussione del progetto di legge organica sulla leva di mare.

Essa ieri si era fermata all'art. 2.

L'onorevole Senatore De-Monte in fine della seduta ha proposto a quest'articolo un emendamento ed un'aggiunta.

L'emendamento sarebbe in questi termini:

« Sono del pari esclusi i condannati da' tribunali stranieri fino a che fatto dai tribunali nostri in diritto e non in fatto l'esame del giudicato del tribunale straniero venga definito che l'azione, quivi giudicata delitto, non abbia a ritenersi tale dalle nostre leggi. »

L'aggiunta, che sarebbe una ripresa del testo primitivo, è in questi termini:

« I condannati in contumacia sono pure compresi nella esclusione sino a che, presentandosi, non vengano in giudizio plenario assolti. »

Intende il signor Senatore De Monte di svolgere il suo emendamento e la sua aggiunta adesso?

Senatore **De-Monte**. Signor Presidente. Avendo ieri occupato il Senato sopra questo soggetto, non intendo abusare della sua sofferenza, e conseguentemente mi rimetto a quello che risolverà.

Senatore **Aress**. Domanderei che fosse consultato il Senato per sapere se le proposte dell'onorevole Senatore De-Monte sono appoggiate.

Presidente. Questo verrà dopo che avrà parlato il Senatore Vigliani, al quale fin da ieri aveva accordato la parola.

Senatore **Vigliani**. Signori. Sono presenti alla vostra memoria le due questioni che sul terminare della tornata di ieri sono state eccitate intorno all'articolo 2 del progetto di legge sulla leva di mare. Quelle questioni riguardano i condannati in contumacia a quelle pene che, ove fossero pronunciate in contraddittorio, produrrebbero l'incapacità del condannato al servizio militare marittimo; e i condannati da tribunali stranieri a pene della stessa natura.

Queste questioni mi sono sembrate alquanto gravi e delicate per la loro natura e per i principii ai quali conviene ricorrere per la giusta loro soluzione.

È d'uopo infatti risalire, come saviamente osservava l'onorevole Senatore De-Monte, ai principii del diritto internazionale e a quelli del diritto criminale per formarci un giusto criterio sopra queste due dubbiezze.

Comincerò a presentare al Senato qualche osservazione sopra la questione che riflette i condannati in contumacia.

A questo riguardo io ravviso preferibile al progetto che è stato presentato dal Ministero quello dell'Ufficio Centrale.

Il progetto del Ministero, seguendo fedelmente le disposizioni della legge sul reclutamento dell'armata di terra, dichiara che i condannati in contumacia non sono compresi nell'esclusione dal servizio militare marittimo. Invece l'Ufficio Centrale, col sopprimere questa disposizione fa entrare il condannato in contumacia nella generale esclusione dalla leva di mare di coloro che hanno sofferto alcuna delle condanne indicate nella prima parte dell'articolo 2.

Io non esito a dichiarare che il sistema seguito dall'Ufficio Centrale mi sembra il più conforme ai giusti principii del diritto penale e, insieme, al principio di sana convenienza pel servizio militare.

Esaminando la questione dal lato giuridico, io non saprei trovare altro motivo della disposizione che è inserita nella legge sul reclutamento dell'armata di terra in ordine ai condannati in contumacia, se non questa, che le condanne in contumacia non sono di natura irrevocabile, ed anzi, quando si tratta, come nel caso nostro, di pene criminali, qualunque decorso di tempo non basta ad imprimere, in quanto si riferisce agli effetti penali, a codeste condanne un effetto irretirabile.

A ciò si aggiunga che in qualunque tempo il condannato cade nelle mani della giustizia, o si presenti volontariamente alla società, la sua condanna cade nel

nulla; egli è considerato, in faccia alla legge, come se non fosse mai stato condannato. Rimangono fermi soltanto contro di lui certi atti essenziali di procedimento.

Da questa condizione dei condannati in contumacia il legislatore ha potuto dedurre che un atto il quale è di natura revocabile, non dovesse produrre un effetto immediato, un effetto odioso che colpirebbe il condannato riguardo al servizio militare. Si è fors'anche considerato che nel fatto poi non potrebbe mai l'individuo condannato in contumacia essere sottoposto al servizio militare salvo che si abbia la sua presenza materiale, e questa non si potrebbe avere senza che l'individuo venga conseguito, anziché all'amministrazione della marina, all'amministrazione della giustizia; perciò non si è creduto di pronunciare un'esclusione la quale nel fatto non avrebbe potuto avere esecuzione.

Ma queste considerazioni io credo che debbano piegare innanzi ad altre che mi paiono più giuridiche e più conformi agli interessi del servizio militare, massime nella marina.

E invero se la sentenza contumaciale, allorché porta una pena criminale, è di sua natura revocabile, non è però men vero, che fino a quando non è stata, nei modi dalla legge previsti, revocata, fino a che non è annullata, essa costituisce il condannato in uno stato legale di presunta reità, poiché i contumaci si reputano confessi e convinti in pena della contumacia.

La condanna infligge al condannato contumace una macchia la quale non può essere cancellata, salvo coll'aprirsi del giudizio in contraddittorio.

Ciò posto, voi comprendete, o Signori, come in questo stadio della condanna contumaciale, già vi abbia una ragione per non considerare l'individuo come degno di vestire la nobile assisa di chi è ammesso al servizio dell'armata o di mare, o di terra, giacché io apprezzo molto l'osservazione che già venne fatta nella tornata di ieri dall'onorevole Senatore Farina, che le due armate, per quanto è possibile, in ciò che riguarda principalmente la capacità dei chiamati a comporre, vogliono essere trattate con regole uniformi.

Parmi adunque abbastanza chiaro che, fino a che dura la condanna in contumacia, si andrebbe contro l'effetto di questa condanna e contro le convenienze stesse della armata, qualora si volesse ritenere il condannato come capace del servizio militare, ancora che tale capacità non possa ad altro servire che a fare figurare un nome sui registri dell'armata per la ragione che già accennava, che quando il contumace si presentasse, non potrebbe altrimenti essere ammesso a servire di fatto, salvo che fosse ignorata la sua condanna, ed il suo servizio in tal caso non durerebbe se non quanto durasse l'ignoranza.

Questa considerazione parmi di tanto peso da esigere che ci scostiamo nella legge sulla leva di mare da quanto è stato stabilito nella legge sulla leva di terra in ordine ai condannati in contumacia.

Ma si aggiunge un'altra considerazione speciale che,

ove anche si volesse ammettere che il principio adottato nella leva per l'armata di terra fosse giusto e conveniente, non dovrebbe però ricevere applicazione nella leva di mare. E questo motivo sta nella diversa durata del servizio nelle due armate.

Essendo più breve il servizio nell'armata di terra ne avviene che mai non può accadere che, durante questo servizio, possa un condannato in contumacia presentarsi senza che tosto cada la condanna, e debba essere sottoposto a nuovo giudizio, lo che impedirà che possa far parte dell'esercito.

Invece il servizio nell'armata di mare prolungandosi dagli anni 21 fino a 40, può accadere che diventi impossibile la purgazione della contumacia sicchè il condannato, ove fosse dalla legge dichiarato capace del servizio militare marittimo, debba essere ammesso a prestare tale servizio. Vi spiegherò come ciò potrebbe accadere.

È stabilito dal Codice penale un periodo di tempo per la prescrizione delle pene anche criminali. Ve ne hanno alcune meno gravi che si prescrivono collo spazio di 20 anni a decorrere dal giorno della sentenza. Ora supponete una condanna pronunciata contro un tale che contasse 16 e 17 anni.

Trascorsi 20 anni, esso ne avrà 36 o 37 e si troverà ancora sottoposto all'obbligo del servizio militare marittimo. Quindi se esso si presentasse alla società, se cadesse nelle mani della giustizia, a termini della legge non è più permesso di aprire contro di lui un nuovo giudizio, la pena è prescritta e la legge più non soffre che si vada dopo sì lungo spazio di tempo a rinviare la memoria di un reato che intende di coprire col silenzio; giacchè, o signori, voi sapete che la prescrizione in materia penale non è introdotta a favore del condannato, ma è stabilita per un principio d'interesse sociale il quale non consente che ancora si proceda, che si trattenga la società con un pubblico e solenne giudizio per un reato che si può plausibilmente supporre uscito dalla mente dei cittadini. Il giudizio, invece di essere un rimedio, sarebbe un male; avverrebbe adunque in questo caso, come diceva, che il condannato più non potendo purgare la contumacia per la prescrizione della pena, se fosse dalla legge dichiarato capace del servizio militare marittimo, si dovrebbe non ostante la sofferta condanna contumaciale ammetterlo a prestare servizio nella marina militare.

Ora voi bene intendete quale scandalo sarebbe il vedere un individuo che ha sofferto una condanna a venti anni di lavori forzati, a modo di es., figurare nelle schiere della nostra marina militare; non potendo dimostrare la sua innocenza, egli presenta incancellabile il marchio morale della condanna.

Dico adunque che, ove anche non vi avesse una ragione sufficiente per ammettere la incapacità dei condannati in contumacia in quanto riguarda il servizio nell'armata di terra, vi avrebbe però la ragione speciale, che ho avuto l'onore d'indicare, per introdurla rispetto

all'armata di mare. Ma l'onorevole Senatore De-Monte, mentre annuisce a questo principio d'accordo coll'ufficio centrale, amerebbe però che si facesse alla disposizione dell'art. 2 un'aggiunta, mercè la quale il condannato in contumacia potesse sottrarsi alla incorsa incapacità, e tale aggiunta riguarderebbe il caso in cui il condannato in contumacia riuscisse a farsi assolvere od a far annullare la sentenza.

Io non posso disconoscere la giustizia del merito della proposta: ma è egli necessario d'inserire questa dichiarazione nella legge?

Io non saprei su questo punto accordarmi coll'onorevole Senatore De-Monte, poichè non occorre dichiarare cosa la quale è una conseguenza necessaria di diritto secondo le nostre leggi penali.

Ho già accennato come, subito che si abbia la presenza del condannato in contumacia, cade la sentenza; essa si ha come non avvenuta ed egli rientra nella integrità del suo stato, come dice la legge, in faccia alla società, sino a che sia intervenuto un nuovo giudizio in contraddittorio.

Ora questo giudizio, o ha per risultato la conferma della sentenza contumaciale, o voi intendete che non siamo nel caso dell'aggiunta, si avrà allora l'incapacità per la nuova condanna in contraddittorio, oppure accade uno dei casi che sono accennati nell'aggiunta proposta, cioè la sentenza viene annullata, ovvero il condannato in contumacia viene assolto o si dichiara non essere luogo a procedere contro di lui, ed allora la sentenza contumaciale ha perduto ogni suo effetto, più non può mantenere nemmeno quello di rendere il condannato in contumacia soggetto all'incapacità incorsa per la condanna contumaciale che fu cancellata.

Quindi se egli si troverà ancora in quello stadio nel quale vada soggetto alla chiamata al servizio militare marittimo, la condanna contumaciale non gli potrà più essere d'ostacolo ad assumerlo.

Nè si dica che ancorchè la cessazione della incapacità nei casi succennati, sia una conseguenza di diritto, tuttavia non vi abbia male a dichiararlo.

Io non potrei essere di quest'avviso, ancorchè abbia inteso ieri l'onorevole Senatore Farina invocare il trito aforismo *che le cose superflue non viziano le scritture*, imperocchè se ciò può essere vero nelle scritture tra i privati, non credo che possa egualmente applicarsi alle leggi, nelle quali ogni superfluità non è mai innocua, ma è sempre dannosa, in quanto che non essendo permesso il supporre che il legislatore abbia voluto parlare invano, abbia voluto dire cose inutili, ne deriva che e giuristi e magistrati si studiano di trovare il modo di dare un valore a tutto ciò che il legislatore ha detto. Donde avviene non di rado che si attribuisca alle parole del legislatore un pensiero che non è stato mai nella sua mente.

Per lo che io mi opporrei apertamente all'ammissione di una dichiarazione, la quale sarebbe realmente inutile,

e tale a me pare quella che è stata proposta dall'onorevole Senatore De-Monte.

Vi propongo perciò di non accoglierla.

Passo ora all'altra questione non meno delicata, che concerne i condannati da tribunali stranieri.

In questa parte l'ufficio centrale procede d'accordo pienamente col progetto ministeriale.

L'onorevole Senatore De-Monte qui si scosta dalla disposizione del progetto ministeriale, adottata dall'Ufficio Centrale.

Questa disposizione porta che i condannati dai tribunali esteri a pene corrispondenti a quelle lo quali, pronunziate dai nostri tribunali, produrrebbero l'incapacità del servizio marittimo, possano egualmente essere esclusi dal fare parte dell'armata di mare per decisione del Ministro della Marina.

Invece di questa disposizione, l'onorevole Senatore De-Monte proporrebbe di ritenere come incapaci anche i condannati dai tribunali stranieri, sino a che, mercè un giudizio istituito avanti ai nostri tribunali intorno al diritto unicamente e non al fatto della condanna, si sia riconosciuto se il reato che ha dato luogo alla condanna in paese straniero, sia anche preveduto dalle nostre leggi penali.

Io mi varrò, o signori, a difesa di questa disposizione dell'autorità medesima del Senato.

Non pochi di voi, i quali da gran tempo seggono in questo nobilissimo Consesso, rammenteranno come la disposizione che ora discutiamo, sia precisamente emanata dal senno del Senato.

La prima volta che si produsse in questa Assemblea un progetto di legge sulla leva militare di terra, vi si leggeva una disposizione molto conforme a quella che ora viene proposta dall'onorevole Senatore De-Monte. Essa era così concepita:

« Le condanne pronunziate dai tribunali stranieri a pene corrispondenti e per gli stessi reati producono parimenti l'esclusione, meno però per i reati definiti nel libro 2, al titolo 2 dello stesso Codice.

L'ufficio che fu incaricato di esaminare quel progetto, del quale era relatore l'onorevole Senatore Colla, che ho l'onore di avere accanto a me, osservava che quella disposizione non poteva essere ammessa per due ragioni:

La prima era che offendeva il principio di diritto internazionale, che non riconosce nessun valore giuridico nello Stato alle sentenze criminali pronunziate in paese estero.

La seconda ragione era che l'eccezione che si veniva facendo per alcuni reati che riguardavano i capi dei governi stranieri e la sicurezza interna di altri Stati, non poteva prudentemente inserirsi nella legge.

Quindi la Commissione proponeva che per conciliare le due considerazioni, le quali volevano essere rispettate, cioè quella che ricusa effetto nello Stato alle sentenze pronunziate da tribunali stranieri in materia criminale e l'altra che non soffrirebbe di ammettere nell'armata chi avesse sofferto all'estero una condanna criminale senza

alcuna eccezione, si adottasse una disposizione, la quale permettesse, secondo le circostanze dei casi, di escludere costesti condannati in paese straniero dal servizio militare senza però riconoscere un valore legale nelle condanne contro di essi pronunziate.

Io credo che questo temperamento sia assolutamente saggio ed il solo che convenga di adottare in questa materia per soddisfare a tutti i riguardi.

Non si può negare che senza andar contro ai principii generalmente ricevuti non si possa riconoscere alcun effetto nelle sentenze criminali pronunziate da tribunali stranieri; ogni loro efficacia è limitata dalla frontiera, dal confine territoriale di quella autorità la quale l'ha pronunziata.

È questa una conseguenza della sovranità territoriale d'onde deriva ed è circoscritta la giurisdizione dei tribunali.

Questo principio si osserva molto più rigorosamente nelle materie penali che non nelle materie civili da cui parini che l'onorevole Senatore De-Monte traece argomento.

Se nelle materie civili si ammette in forza di trattati, o per reciprocità che le sentenze pronunziate in esero paese vengano eseguite nello Stato contro regnicoli, mediante un giudizio che si suole chiamare di delibazione, questo non accade mai non solo nello Stato nostro, ma non credo in nessun altro Stato civile, riguardo alle sentenze criminali; queste mai non ricevono esecuzione od esercitano effetto alcuno fuori dello Stato dove sono emanate.

È troppo importante la giurisdizione che riguarda le persone dei cittadini, la loro libertà e l'onore, perchè si possa mai ammettere che dipenda da giudici stranieri. Se non si ammette nello Stato che alcuno sia distratto dai suoi giudici naturali, come ammettere si potrebbe che sia un cittadino sottoposto a magistrato straniero?

Riteniamo dunque che le condanne straniere mai non possono essere considerate come atti giudiziari nel nostro Stato; esse vogliono essere unicamente considerate come documenti informativi, come notizie di un fatto ascritto a un nostro concittadino. Codesto fatto può, secondo la varietà delle circostanze, secondo la diversa sua natura, presentare un motivo per escludere il cittadino che se ne suppone autore dal servizio militare, oppure si può senza inconveniente conciliare col servizio militare.

Per questo saviamente si è ammesso il principio che le condanne pronunziate all'estero non inducano incapacità dal servizio militare, ma sia riserbata ad un tempo la facoltà di esaminare se per particolari caratteri del fatto imputato si abbia ad escludere il condannato dall'entrare nell'armata.

Ma quale sarà l'Autorità che farà quest'ispezione? Vorrebbe il Senatore De-Monte che fosse la giudiziaria. Il progetto la deferisce invece al Ministero della marina. Io credo che se si ritiene ciò che io aveva l'onore di esporre circa la natura delle sentenze criminali

pronunciate all'estero, non si possa ammettere l'intervento dell'Autorità giudiziaria nell'apprezzamento morale anziché legale che si tratta di istituire.

Converrebbe riconoscere nella sentenza del tribunale straniero un carattere giudiziario perchè potesse la medesima essere sottoposta alla ispezione, alla disamina di un'Autorità giudiziaria. Ma questo carattere, io ripeto, non si può assolutamente riconoscere: il documento della sentenza è per noi un atto di Autorità non competente, ha il valore di un atto stragiudiziale: l'ispezione che si tratterà di fare non dovrà cadere sopra gli effetti legali della sentenza, sopra la sua forma, sopra la giurisdizione di chi l'ha pronunciata, o sopra altri elementi giuridici: essa dovrà unicamente aver per oggetto la qualità e le circostanze del fatto che hanno dato luogo alla condanna. Questa qualità e queste circostanze potranno essere desunte così dal tenore della sentenza medesima come anche da altre informazioni estrinseche che il Governo avrà modo di procurarsi.

Ora, voi intendete benissimo che una disamina siffatta appartiene piuttosto all'Autorità amministrativa che non all'Autorità giudiziaria. Del reato, per lo scopo a cui tende l'indagine, è anche più appropriato il Ministero della marina che un magistrato, giacchè nel fondo si tratta di un giudizio di onore militare; di questo onore il vero custode, il giudice, il difensore sarà sicuramente il Ministero della marina anziché quello della giustizia, anziché un tribunale qualunque. Se l'ispezione dovesse versare intorno a ciò che accennava l'onorevole Senatore De-Monte, cioè intorno al fondamento di diritto della sentenza, mi acconceri volentieri alla sua opinione; ma, come ho dimostrato, il fondamento di diritto della sentenza straniera non può venire in questione, senza che per noi si attribuisca a quest'atto un valore, un carattere che non può e non deve avere. Dirò di più, che il limitare al solo punto del diritto la disamina del giudicato estero sarebbe un andare contro allo scopo che ci dobbiamo proporre in questa bisogna, poichè qui non si tratta di ricercare se si abbia una sentenza più o meno regolare, valida od invalida, giusta od ingiusta, ma si tratta soltanto di vedere se quel fatto che vi ha dato luogo sia tale per la sua natura, per la pubblicità che ha potuto avere, per la impressione che abbia prodotto e nello Stato e fuori, da esigere l'esclusione del condannato dal servizio militare marittimo. Ora, queste ricerche, questi giudizi non possono appartenere all'Autorità giudiziaria, ma debbono appartenere all'Autorità che è incaricata d'invigilare alla dignità e disciplina dell'armata di mare. Quindi io credo che sarebbe non solo poco regolare, ma superfluo, l'ammettere quella disamina del solo diritto, che viene proposta nell'emendamento presentato. Per tutte queste considerazioni io conchiudo che l'art. 2 quale è stato proposto dall'Ufficio Centrale merita la nostra approvazione tanto in ciò che concerne i condannati in contumacia quanto rispetto ai condannati da tribunali stranieri.

Presidente. Prima di interrogare il Senato se intende di appoggiare l'emendamento e l'aggiunta proposti dal Senatore De-Monte, rileggerò l'uno e l'altra (*Vedi sopra*)

Chi intende appoggiarli voglia sorgere.

(Non sono appoggiati).

La parola è al Ministro della Marina.

Ministro della Marina. Io aveva domandato la parola soltanto per respingere le proposte fatte dal Senatore De-Monte; ma non avendole il Senato accettate, nulla mi rimane ad aggiungere, massime dopo le parole che furono pronunziate dal Senatore Vigliani.

Presidente. Non domandandosi più la parola, rileggerò l'articolo secondo per metterlo ai voti.

« Art. 2. Non possono per alcun titolo far parte dell'armata di mare i condannati ai lavori forzati od alla reclusione, ed alla relegazione a termini del Codice penale in data del 20 novembre 1859, ed all'ergastolo, ed alla casa di forza, a termini del Codice penale della Toscana.

« I condannati dai Tribunali esteri a pene corrispondenti possono egualmente essere esclusi dal far parte dell'armata di mare per decisione del Ministero della marina. »

Chi approva l'articolo secondo voglia alzarsi.

(Approvato).

« Art. 3. Non sono ammessi a far parte dell'armata di mare gli esecutori di giustizia, nè i loro aiutanti, nè i figli di alcuno esecutore di giustizia, o di lui aiutante. »

Non domandandosi la parola, metto ai voti l'articolo 3.

Chi approva l'articolo 3 voglia sorgere.

(Approvato).

TITOLO SECONDO

Delle leve di mare.

CAPO I.

Delle persone soggette alla leva.

« Art. 4. Sono soggetti alla leva marittima e debbono essere cancellati dalle liste della leva di terra i cittadini dello Stato iscritti sulle matricole della gente di mare, i quali abbiano esercitato la loro professione per lo spazio di 24 mesi in qualunque età, o per 12 mesi dopo l'età di 15 anni compiuti. »

« Sotto la denominazione di gente di mare sono considerate tutte le persone che per natura della professione esercitata devono essere iscritte sopra le matricole della Marina, cioè :

(a) Capitani e patroni.

(b) Marinai e mozzi.

(c) Macchiuisti, fuochisti, ed altri individui impie-

gati sotto qualsivoglia denominazione al servizio delle macchine a vapore sui bastimenti addetti alla navigazione marittima.

(d) I costruttori navali.

(e) I maestri d'ascia, ed i calafati.

(f) Gli operai delle costruzioni navali in ferro.

(g) I pescatori del litorale, in alto mare ed all'estero, compresi gli uomini di forza.

(h) I barcaioli dei porti e delle spiagge.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro della marina.

Ministro della Marina. L'ufficio centrale ha riformato l'articolo proposto dal Ministero ad oggetto di maggiormente chiarire che cosa si dovesse intendere per le parole *gente di mare*, ed a tal uopo ha inserita nell'articolo 4 la definizione di questa gente di mare, la qual definizione comprende tutte quelle categorie di cui avete udito la lettura.

Tuttavia siccome l'aggiunta che si propone all'art. 4 nella sua forma appartiene più alla legge generale sulla marina mercantile che non alla legge sulla leva di mare, il Ministero crede di dover variare la forma di quest'articolo senza però alterarne la sostanza. Laonde invece dell'articolo 4 quale è stato proposto dall'ufficio centrale, io proporrei al Senato l'adozione dell'articolo, di cui darò lettura:

« Art. 4. Sono soggetti alla leva marittima e debbono essere cancellati dalle liste della leva di terra i cittadini dello Stato, i quali per lo spazio di 24 mesi in qualunque età, o per mesi 12 dopo l'età di 15 anni compiuti, abbiano esercitato la navigazione, la pesca sia costiera, che in alto mare ed all'estero, le arti di barcaiolo dei porti e spiagge, di maestro ed operaio d'ascia e di calafato, ovvero siano stati addetti alle costruzioni navali in ferro. Sono parimenti soggetti alla leva marittima colle stesse condizioni di esercizio, i macchinisti, i fuochisti ed altri individui impiegati sotto qualsivoglia denominazione al servizio delle macchine a vapore dei bastimenti addetti alla navigazione marittima.

« Tutti questi individui fanno parte della gente di mare, e sono iscritti sulle matricole della marineria. »

Soltanto nello enumerare gli individui che sono soggetti alla leva di mare, in questo nuovo articolo non si sono compresi gli uomini di forza che generalmente sono applicati alla pesca.

Ma io faccio osservare che l'introdurli è cosa affatto inutile; imperocchè o questi uomini di forza hanno il tempo voluto di esercizio sul mare, ed allora sono considerati come pescatori, ovvero non hanno il tempo voluto di tale esercizio, ed allora non sono che altrettanti braccianti che si mettono ad aiutare i pescatori, e per la natura di questa stessa legge non possono essere compresi nella leva marittima.

Questa è l'unica diversità sostanziale che esiste tra l'articolo dell'ufficio centrale e quello da me proposto.

Senatore Farina. A vero dire l'ufficio centrale si era indotto ad annoverare fra la gente di mare gli uo-

mini di forza in quanto che gli aveva già trovati compresi, non dirò nella matricola, ma in un certo registro che si teneva della gente di mare non iscritta sulle liste della leva marittima.

Io convengo che effettivamente questi uomini di forza non sono marinai, sono persone che si prendono per usare della loro forza corporale, onde aiutare i pescatori a tirare le reti ed a raccogliere la pesca, piuttosto che ad occuparsi veramente nella manovra della barca o del piccolo bastimento. Generalmente sono i così detti facchini della spiaggia, ovvero i contadini che quando partono le grosse barche, specialmente per andare alla pesca del corallo, vi si imbarcano per aiutare i marinai. Conseguentemente in vista di queste circostanze già esposte nell'ufficio centrale sopra questa materia, l'ufficio è disposto ad abbandonare quest'aggiunta, e ad escludere gli uomini di forza dall'iscrizione della leva marittima, perchè, ripeto, veramente non si possono in nessun modo considerare come gente di mare, e non sono che gente che impiegano la loro forza corporale per coadiuvare l'opera della pesca, ma non la manovra marittima.

Presidente. L'ufficio centrale dunque accetta la redazione proposta dal signor Ministro?

Senatore Farina. L'accetto?

Presidente. Se nessuno domanda la parola rileggerò l'articolo.....

Senatore Di Castagnetto. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Di Castagnetto.

Senatore Di Castagnetto. Io bramerei una spiegazione relativamente agli individui compresi nella leva di mare — Ieri, se non erro, l'onorevole Senatore Farina ci aveva fatto un calcolo di tutti gli uomini per l'addietro compresi in questa leva, ed aveva osservato che sommarono ad una quantità forse eccedente il numero necessario al servizio della marina, e ciò per gli antichi Stati.

Parmi che con l'annessione avvenuta delle vaste provincie d'Italia, colla ragguardevole estensione delle coste, la quantità di persone adatte al servizio di mare siasi grandemente.....

Senatore Farina. Domando la parola.

Senatore Di Castagnetto, continuando.... accresciuto il numero degli individui compresi in questa leva da sembrare pur anco eccessivo.

Mi nasce perciò il dubbio, che il servizio della leva di mare non potendo esigere, secondo il calcolo che aveva ieri presentato il Senatore Farina, oltre una forza di 5000 o 5500 individui, compresi i mozzi, se alle volte il servizio dello Stato non richiedendo che una parte di tutto il predetto numero, molti di questi individui, gli altri iscritti cioè, finirebbero per non prestare servizio nè nella leva di mare, nè in quella di terra; onde sarebbe forse il caso di escludere alcuna categoria delle genti di mare, per non aggravare di tanto la leva di terra, mentre si avrebbero egualmente in numero sufficiente gli individui necessari per il servizio della marina.

Tale è il dubbio che in me nasce dalle osservazioni del signor Senatore Farina.

Ministro della Marina. Onde togliero ogni dubbio all'onorevole Senatore preopinante, farò osservare che dietro i quadri approvati per il servizio della marina, il numero dei marinai richiesti in tempo di pace va a circa 5200 uomini, mentre in tempo di guerra i quadri comportano 9900 uomini.

Dunque i calcoli si debbono fare per il tempo di guerra. Ora quantunque coll'introduzione nella leva di mare di nuove categorie d'individui il numero dei marinai chiamati sia per essere molto più grande di quello che lo sia adesso, egli è quasi certo che quando sopravvenisse la guerra, quel numero non sarebbe eccessivo ai bisogni.

D'altronde io credo che il signor Senatore Farina si sia ieri attenuto a cifre alquanto alte, poichè io veggio che attualmente nella Liguria l'iscrizione marittima va a circa 10,000 uomini. Però non sono compresi in queste categorie di uomini che i marinai, i carpentieri, ed i calafati, mentre ora aggiungiamo i barcaiuoli e i pescatori, i quali probabilmente raddoppiano il numero degli uomini che potranno essere chiamati alla leva e costituiscono tutta la gente di mare.

Ma tuttavia non credo che l'opinione di coloro che conoscono un tale servizio possa essere che in tempo di guerra questa gente sia in numero eccessivo.

Vi è poi un'altra considerazione, ed è quella, che bisogna badare alla natura stessa della marina mercantile. Secondo la legge che è attualmente in discussione vi è questo gran principio generale, cioè che tutti gli individui iscritti sulla matricola della gente di mare debbano necessariamente prestar servizio sulle navi dello Stato.

Questo servizio è fissato dalla legge a 4 anni. In conseguenza nessuno godrà esenzione a questo riguardo salvo casi speciali.

Dunque non vi è il pericolo a cui accennava il Senatore preopinante, che alcuni individui possano essere esenti dal servizio, e possano trascorrere tutta la loro vita senza essere sottoposti nè alla leva di terra, nè alle conseguenze di quella di mare. Quindi, ripeto, non avverrà alcuna esenzione, poichè tutti per la massima inserita nella legge dovranno servire, e così la cosa che temeva l'onorevole Senatore non potrà succedere.

Ma vi è di più, vi è che coll'aumentare il numero delle classi degli individui che sono chiamati a prestare servizio, si diminuisce di altrettanto l'aggravio che s'impone alla marina mercantile.

Ed invero quando un individuo ha pagato il suo tributo allo Stato, che ha servito durante 4 anni, quell'individuo si dedica al commercio, ordinariamente si ammoglia, procrea una famiglia, s'impegna in interessi che conviene allo Stato di disturbare il meno possibile; ed è evidente che quanto più grande sarà il numero degli individui che saranno chiamati a prendere servizio, minore sarà il pericolo che il Governo debba ricorrere

alle classi che hanno già fatto servizio, onde tornare a prestarlo in tempi eccezionali. Sebbene la legge richieda che il tempo di servizio effettivo che uno può essere astretto a prestare sia di 8 anni, è probabile che quando si sarà aumentato, come è portato dalla legge attuale, il numero delle classi d'individui chiamati alla leva, è probabile dico che oltre ai 32 anni di età, salve circostanze straordinarie, nessuno sarà chiamato a prender servizio sulle navi dello Stato. Questa considerazione è grave abbastanza per indurre il Senato a non ridurre le categorie d'individui che sono chiamati alla leva.

So essere opinione di alcuni distintissimi ufficiali di marina che si debbano restringere alquanto le categorie di uomini chiamati alla leva di mare, e restringerle a quella dei marinai, carpentieri, ed operai che sono applicati agli arsenali. Ma le considerazioni, direi, più generali e d'interesse pubblico che ho esposte, debbono, credo, prevalere sopra le considerazioni più ristrette e forse interessate che alcuni distinti ufficiali vorrebbero porre avanti, nell'intento di avere immediatamente al servizio dello Stato uomini i quali siano già provetti nell'arte della marina.

D'altronde questo sistema che io propugno attualmente, adottato anche dall'Ufficio Centrale, ha il grandissimo vantaggio di formare individui i quali diverranno necessariamente buoni marinari dopo tre o quattro anni che avranno servito lo Stato. La marina militare diverrà, per così dire, una grande scuola, in cui tutti i cittadini che sono atti alle arti marittime verranno ad imparare ciò che non avrebbero potuto apprendere, stando nella marina mercantile, in specie se esercitando la pesca o l'arte di barcaiuolo e porteranno nella loro provincia e nel loro esercizio certe cognizioni che difficilmente si potrebbero ottenere, qualora non si adottasse il principio della legge quale attualmente è posto in discussione.

Per questi motivi io credo che non sarebbe conveniente di ridurre le classi dei chiamati alla leva di mare, e mantengo in conseguenza il progetto dell'Ufficio Centrale e ministeriale nel modo che vi è stato proposto.

Senatore Farina. Le cose dette dall'onorevole signor Ministro accorceranno le poche che sono per aggiungere.

Effettivamente io, calcolando il numero delle persone di mare che sono in servizio, aveva avuto riguardo allo stato attuale, non a quello avvenire che si può dire già incominciato di un ampliamento della Marina, la quale necessariamente porterà il numero che prima era di 5800, e non aveva mai ecceduto, ai 9900, come testè accennava l'onorevole Ministro.

Ministro della Marina. In tempo di guerra.

Senatore Farina. Bene inteso. Devo anche dire che relativamente alla iscrizione marittima, io mi era attenuto a una data antecedente, durante la quale avevamo ancora il litorale di Nizza che ora ha cessato di far parte del nostro Stato, e conseguentemente bi-

sogna fare una deduzione nel numero sul quale avevo calcolato.

Un'altra deduzione poi viene ad essere introdotta dall'abbandono che ha fatto l'Ufficio Centrale degli uomini di forza, i quali sono in un numero abbastanza considerevole; di maniera che tenuto conto di tutte queste circostanze, io credo che si possa senza tema di troppo largheggiare a favore del Ministero della Marina mantenere le classi assoggettate alla leva marittima nei termini precisi che sono stati indicati dal signor Ministro e dall'Ufficio Centrale accettati.

Presidente. Se non vi è più nessuno che domandi la parola, rileggerò l'articolo 4 redatto nuovamente dal Ministro e consentito dall'ufficio centrale (*Vedi sopra*).

Chi intende di approvarlo sorga.

(Approvato).

« Art. 5. Gli inscritti della leva di mare sono distinti per classe. »

« Ciascuna classe comprende i nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno. »

(Approvato).

« Art. 6. L'esercizio delle varie arti o professioni marittime che danno diritto all'iscrizione sulle matricole della gente di mare, potrà essere cumulato allo scopo di far parte della leva di mare. »

Senatore **Alfieri**. Pregherei l'onorevole signor Ministro od uno dei rispettabili colleghi dell'ufficio centrale di voler dare qualche spiegazione intorno al concetto dell'articolo 6; perchè quantunque ci abbia incesso tutta la buona volontà, non sono giunto a comprendere che cosa propriamente si voglia dire, col dichiarare che l'esercizio delle varie arti marittime che danno diritto all'iscrizione sulle matricole della gente di mare, potrà essere cumulato allo scopo di far parte della leva di mare.

Qual'è questo cumulo? E quando può dare questo diritto? In somma quale conseguenza legale si può trarre da questo articolo?

Ministro della Marina. L'onorevole Senatore Alfieri domanda alcune spiegazioni intorno al senso dell'articolo 6, dove si dice che l'esercizio delle varie arti marittime potrà essere cumulato allo scopo di far parte della leva di mare.

Onde chiarire il senso di questo articolo bisognerà riportarci all'articolo 4, dove è detto che per poter essere soggetti alla leva di mare, bisogna in primo luogo essere iscritti sopra la matricola della gente di mare, ed in secondo luogo avere esercito una delle arti marittime per lo spazio di 24 mesi in qualunque siasi età e di 12 mesi se dopo l'età di 15 anni.

Ora supponga l'onorevole Senatore Alfieri che un individuo abbia fatto il calafato per sei mesi e il marinaio per altri sei, cumulando i due esercizi di calafato e marinaio giungerà alla totalità dei 12 mesi richiesti. L'articolo 6 adunque non vuol dire altro che se un individuo qualunque ha esercitato anche promiscuamente 12 o 24 mesi, secondo i casi, le arti che danno luogo

all'iscrizione nella matricola della gente di mare, egli è chiamato a far parte di questa leva. Ecco la spiegazione del concetto di quest'articolo.

Senatore **Alfieri**. Io pensava benissimo che quest'articolo avesse la sua ragione intrinseca; ma parmi che si dovrebbe allora spiegarne meglio il concetto, e dire, p. e., che è cumulabile il tempo dell'esercizio delle varie arti.

Ministro della Marina. Io formulerei l'emendamento che intende proporre il signor Senatore Alfieri in questo senso: « Il tempo dell'esercizio delle varie arti ecc. »

Presidente. Essendo semplicemente uno schiarimento, non è necessario, credo, di procedere in questo caso come si farebbe per un vero emendamento, massimamente che la proposta è accettata dal Ministro e dall'Ufficio Centrale.

Metto ai voti l'art. 6 che comincerà con le parole: « Il tempo dell'esercizio delle varie arti, ecc. » (*Vedi sopra*).

Chi approva l'articolo così redatto, voglia levarsi.

(Approvato)

« Art. 7. I marinari, i pescatori, i barcaiuoli e gli uomini di forza saranno arruolati con la qualità di marinari.

« I carpentieri, calafati, e gli addetti alle costruzioni navali in ferro, i macchinisti e fuochisti con quella di operai. »

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Bisogna togliere naturalmente gli uomini di forza e sostituire al vocabolo carpentieri che suonerebbe meglio olt'Alpe, quello di maestri ed operai d'ascia.

Ministro della Marina. Oltre agli emendamenti proposti dall'onorevole Farina, io credo di doverne aggiungere un altro al secondo alinea dove è detto: « I carpentieri, i calafati o gli addetti alle costruzioni navali in ferro, ecc. con quella di operai. »

Io osservo che, dietro il nostro ordinamento della marina, gli operai sono assai meglio pagati che i semplici marinai, e in conseguenza potrebbe darsi che un individuo avesse il tempo voluto di esercizio di varie arti marittime per poter essere compreso nella leva marittima, ma non avesse ancora la durata di esercizio di un arte come operaio sufficiente per essere dichiarato abile in quest'arte. In conseguenza non bisogna dargli un vantaggio come lo si dà ad un operaio. E però io proporrei di aggiungere a questo alinea le parole seguenti; rileggerò l'alinea: « I maestri ed operai d'ascia, i calafati e gli addetti alla costruzione navale in ferro, i macchinisti e fuochisti, con quella di operai, ove abbiano esercitato la loro rispettiva professione od arte per il tempo prescritto dall'art. 4. In caso diverso potranno essere arruolati o come marinai o come operai. »

Senatore **Farina**. Sopprimerei « in caso diverso, »

parole che mi sembrano superflue, avendo già detto nell'art. 4 che si cumula il tempo dell'esercizio.

Ministro della Marina. Spiego la cosa. Prendo il caso di un operaio che avrà sei mesi di navigazione e sei mesi di esercizio dell'arte di carpentiere o calafato; egli può essere chiamato alla leva di mare, ma non ha ancora il tempo di esercizio necessario perchè possa essere dichiarato abile. Può darsi il caso che quello stesso operaio al quale manchi solo un mese per avere il tempo di esercizio richiesto per essere dichiarato buono operaio, abbia però un'abilità tale che convenga al Governo ritenerlo tra gli operai, anzichè arruolarlo come semplice marinaio: allora conviene lasciare questa facoltà al Governo onde, occorrendo il caso, non si privi di un operaio il quale potrà essere più utile esercitando la propria arte, che non facendo il marinaio.

Questa è l'osservazione che volevo fare ed a cui allude l'ultima parte della frase che il signor Farina vorrebbe sopprimere.

Senatore Farina. Prego di rileggere l'aggiunta, perchè non mi pare che le parole abbiano quel significato.

Ministro della Marina. Rileggerò l'emendamento da me proposto (V. sopra).

Senatore Farina. Mi perdoni; esprimendosi in questo modo pare che sia in facoltà del Governo di arruolarli come marinai o non arruolarli come tali.

Parmi quindi che invece convenga spiegare essere in facoltà del Governo di arruolarli come marinai o come operai.

Ministro della Marina. Si può aggiungere la frase « o come operai o come marinai ».

Presidente. Leggerò il testo dell'articolo 7 quale venne concordato nella conferenza testè tenuta fra il signor Ministro della marina, e l'ufficio centrale.

« Art. 7. I marinai, i pescatori, i barcaiuoli saranno arruolati con la qualità di marinai. »

« I maestri ed operai d'ascia, i calafati e gli addetti alle costruzioni navali in ferro, i macchinisti, e fuochisti, con quella di operai, ove abbiano esercitata la loro rispettiva professione od arte per il tempo prescritto dall'articolo 4; in caso diverso potranno essere arruolati o come marinai, o come operai. »

Non domandandosi la parola lo metto ai voti.

(Approvato).

« Art. 8. Gli individui arruolati come operai, qualora, dopo ottenuto il congedo illimitato, si applicassero alla navigazione, verranno passati alla categoria dei marinai, quando risulti che abbiano acquistato sei mesi di esercizio di navigazione. »

(Approvato)

« Art. 9. Il regolamento determinerà il modo di comprovare questi fatti ».

Senatore Vigliani. Parò una semplice osservazione sopra una parola che veggio inserita in quest'articolo. Vi si dico che un regolamento determinerà il modo di comprovare questi fatti; la parola *questi*, starebbe bene,

quando si trattasse di fatti che fossero indicati nell'articolo medesimo, perchè allora la relazione del pronome *questi* sarebbe grammaticale e naturale; ma trattandosi di fatti i quali non sono indicati in quest'articolo, ma si trovano accennati negli articoli che precedono, parmi che la locuzione sarebbe più esatta, quando si dicesse che il regolamento indicherà il modo di comprovare i fatti indicati negli articoli precedenti. Proporrei perciò questa leggiera variazione nel testo dell'art. 9.

Presidente. Il Senatore Vigliani propone che invece delle parole *questi fatti*, si dica *fatti indicati negli articoli precedenti*.

Avverto nuovamente, non essere il caso di ritenere questo semplice schiarimento come un emendamento, per conseguenza rileggerò l'articolo colla proposta correzione per metterlo ai voti.

« Il Regolamento determinerà il modo di comprovare i fatti indicati negli articoli precedenti ».

(Approvato)

« Art. 10. Il termine utile per comprovare l'acquisto del periodo di navigazione o di esercizio delle altre arti marittime è fissato al primo dell'anno entro il quale gli iscritti compiono il 21° d'età ».

(Approvato)

« Art. 11. Quando la leva di terra si operasse anteriormente all'anno in cui l'iscritto compie il 21° anno d'età, il termine per le prove, di cui all'articolo precedente, rimane fissato al decimo giorno dopo quello della pubblicazione dell'ordine della leva di terra ».

Senatore Farina. È indispensabile di aggiungere una parola a quest'articolo; altrimenti parlandosi contemporaneamente di leva di terra o di mare, ne verrebbe confusione. Proporrei di dire: « Quando la leva di terra si operasse anteriormente all'anno in cui l'iscritto nella leva di mare compie il 21° anno di età il termine per le prove, di cui all'articolo precedente, (cioè per provare che egli appartiene alla leva di mare) « rimane fissato al decimo giorno dopo quello della pubblicazione dell'ordine della leva di terra ».

Presidente. La proposta del relatore sarebbe di aggiungere dopo le parole *anteriormente all'anno in cui l'iscritto*, le seguenti: *nella leva di mare*.

Ministro della Marina. Non potrei accettare l'aggiunta dell'onorevole sig. Senatore Farina, ma accetterò piuttosto quest'altra:

« Quando la leva di terra si operasse anteriormente e all'anno in cui l'iscritto sulla matricola della gente di mare compie ecc. »

Senatore Farina. Chi si è iscritto sulla leva, di casi sulla matricola, o sulla leva è lo stesso.

Senatore Dabormida. Per essere iscritti sulla leva di mare, bisogna, o aver compiuto 24 mesi di navigazione od avere un'arte marittima, in conseguenza l'iscritto di cui è cenno in quest'articolo si riferisce agli iscritti nella leva di terra, perchè se avessero già compiuto quel tirocinio non avrebbero più bisogno di

compiarlo dopo il decimo giorno dalla pubblicazione della leva.

Ministro della Marina. Credo che il meglio sia di lasciare l'articolo tal quale si trova, perchè diversamente ne nascerebbe una confusione. Difatti quelli che esercitano la professione marittima debbono essere iscritti nella matricola della gente di mare e dal momento che sono iscritti essi sono chiamati.

(Dal banco dell'ufficio centrale si fanno segni negativi).

È così! Sono chiamati alla leva marittima, in virtù dell'articolo, perchè quest'articolo non si riferisce che a coloro i quali intendono seguire la loro carriera della mariniera e non hanno preso prima del 21° anno di età la precauzione di farsi inscrivere nella matricola della gente di mare. Dunque a quelli che non esercitano arti marinaresche e che non sono ancora stati iscritti sulla matricola della gente di mare la legge dà un tempo di 10 giorni per poter procedere a questa iscrizione sulla matricola della gente di mare, onde poter esser compresi nella leva di mare. In conseguenza io credo che bisogna lasciare l'articolo tale quale è stato proposto dall'ufficio centrale, e non potrei accettare l'aggiunta proposta dal Senatore Farina e neanche quella che dappima aveva io stesso suggerito.

Senatore Farina. L'articolo attuale non è che il seguito dell'articolo 10 nel quale si dice: « Il termine utile per comprovare l'acquisto del periodo di navigazione o di esercizio delle altre arti marittime, è fissato al primo dell'anno entro il quale gli iscritti compiono il 21° di età, » quando la leva di terra si operasse anteriormente, siccome comprenderebbe l'iscrizione della lista della leva sulla matricola di mare, parevami che si dovesse variare anche l'iscrizione della leva di mare. Tuttavia riconosco che la mia proposta sarebbe superflua, e non ho difficoltà di ritirarla.

Presidente. Il Senatore Farina non insistendo nella sua aggiunta, metto ai voti l'articolo 11 quale è proposto dall'ufficio centrale (Vedi sopra).

(Approvato).

« Art. 12. Coloro che al tempo della chiamata per la leva di terra della classe a cui appartengono risultassero in corso di navigazione, saranno cancellati dalle liste di detta leva e passati su quelle per la leva di mare, quando esista la presunzione dello acquisto del prescritto periodo di esercizi prescritti agli art. 4 e 6. »

Ministro della Marina. Dimanderei di fare una leggera modificazione all'ultima parte dell'articolo. Invece di dire: « quando esista la presunzione dello acquisto del prescritto periodo di esercizi prescritti agli articoli 4 e 6, » proporrei che si dicesse: « quando esista la presunzione dell'acquisto della navigazione o delle arti marittime secondo gli art. 4 e 6. »

Senatore Farina. Mi pare che se si dica: « dell'acquisto del periodo degli esercizi prescritti » vada bene.

Ministro della Marina. Di esercizio della naviga-

zione e delle altre arti marittime, prescritto dagli articoli 4 e 6.

Senatore Farina. Delle arti accessorie della marina, cioè dei calafati. Egli è perciò che vi lasciava la parola, perchè si riferisce tanto all'esercizio delle arti marittime, come dei calafati ed altri artefici marittimi.

Presidente. Siccome mi pare che il signor Ministro della Marina accenni a qualche aggiunta di parole, sarebbe bene che la formulasse per iscritto.

(Il Ministro della Marina trasmette al banco della presidenza l'aggiunta proposta).

L'articolo 12 rimarrebbe dunque così espresso:

« Coloro che al tempo della chiamata per la leva di terra della classe a cui appartengono risultassero in corso di navigazione, saranno cancellati dalle liste di detta leva e passati su quelle per la leva di mare, quando esista la presunzione che siasi compiuto il periodo di esercizio della navigazione o delle altre arti marittime prescritto dagli articoli 4 e 6. »

Chi approva quest'articolo voglia sorgere.

(Approvato).

« Art. 13. Si avrà questa presunzione quando dal giorno dell'ultimo imbarco a quello indicato nell'articolo precedente, corra un tempo sufficiente per lo acquisto della suddetta navigazione. »

Senatore Dabormida. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Dabormida.

Senatore Dabormida. Mi pare che per non ripetere qui tutte le parole dell'articolo precedente, si potrebbe dire per lo stabilito acquisto ovvero, per detto acquisto.

Senatore De-Monte. A me parrebbe che l'articolo potrebbe essere compilato in un modo assai semplice quando si dica: « si avrà questa presunzione quando dal giorno dell'ultimo imbarco a quello indicato nell'articolo precedente corra un tempo sufficiente di navigazione per l'acquisto ecc. »

Senatore Aross. Bisogna aggiungere delle altre arti marittime, perchè si richiedono le due qualità.

Senatore De-Monte. C'è la presunzione dell'esercizio delle arti marittime.

Senatore Martinengo. A me sembra che non basti la qualifica della navigazione, ma ci voglia anche quella di aver esercitato gli altri mestieri od arti: non è conveniente che in una legge ogni articolo si riferisca ai precedenti, poichè basterebbe un articolo solo; ogni articolo deve stare da sò ed avere un significato proprio, quindi parmi necessario che anche in quest'articolo si ripetano le parole indicate nel precedente.

Ministro della Marina. Mi pare che la redazione potrebbe farsi in questo modo:

« Si avrà questa presunzione quando dal giorno dell'ultimo imbarco a quello indicato nell'articolo precedente corra un tempo sufficiente di navigazione o di esercizio delle altre arti marittime. »

Presidente. L'articolo rimarrebbe dunque così concepito (V. sopra).

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 14. Il regolamento di cui all'articolo 151 stabilirà le condizioni alle quali potrà accordarsi agli iscritti sulle matricole della gente di mare il permesso di navigare con bandiera estera o di espatriare senza far parte dell'equipaggio di bastimenti nazionali, indipendentemente però dalle altre condizioni prescritte dalla legge sulla Marina mercantile per la generalità della gente di mare. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

CAPO II. — *Delle persone incaricate delle operazioni della leva.*

Voci. Non siamo più in numero.

Presidente. Essendo usciti varii Senatori il Senato non si trova più in numero. Propongo quindi che il Senato si riunisca domani al tocco negli uffizii per l'esame dei diversi progetti di legge ultimamente presentati dal Ministero, ed alle due in seduta pubblica per la continuazione della discussione di questo progetto di legge.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).